

IL REATO DI FEMMINICIDIO NEL CODICE PENALE ITALIANO: CRONACA DI UNA CONTROVERSIA ANNUNCIATA

di Emanuele Corn

Il deposito del d.d.l. A.S. 1433 il 7 marzo 2025 (cui ha fatto seguito l'approvazione della l. 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025) ha portato repentinamente l'attenzione dell'opinione pubblica e della dottrina sulla concreta opportunità di dedicare una fattispecie ad hoc al femminicidio, definitivamente approvata dal Parlamento il successivo 25 novembre. Il contributo presenta sinteticamente le origini sociologiche e giuridiche del concetto e le iniziative legislative intraprese in Italia ben prima della proposta del 2025, interrogandosi sulla matrice profonda che caratterizzerebbe tale tipo di intervento. Nella seconda parte, il contributo propone un'esegesi del testo, del tutto rinnovato rispetto alla versione originale, approvato in prima lettura nel mese di luglio, segnalandone la profonda distanza da tutti i modelli vigenti in altri ordinamenti, i profili di incostituzionalità che coinvolgono parti del testo oltre al mancato coordinamento con le norme che già sanzionano gli omicidi di donne commessi in contesti di violenza di genere.

SOMMARIO: 1. Il femminicidio, da concetto a reato, in America ed in Europa, prima del d.d.l. A.S. 1433. – 2. Il femminicidio, da concetto a reato, in Italia, sino al deposito del d.d.l. A.S. 1433. – 3. Femminismo punitivista? Femminismo? O semplicemente punitivismo populista? – 4. L'art. 577-bis c.p.: una rubrica in cerca di una condotta? – 5. Esegesi della condotta. – 6. La relazione sullo stato di applicazione. – 7. La pena e le circostanze connesse al suo calcolo. – 8. Conclusioni. – 9. Addenda normativa.

1. Il femminicidio, da concetto a reato, in America ed in Europa, prima del d.d.l. A.S. 1433.

La storia del femminicidio non inizia il 7 marzo 2025, con la presentazione presso il Senato italiano del d.d.l. 1433 di iniziativa governativa, alla vigilia della giornata internazionale dei diritti delle donne.

Il femminicidio è un fenomeno sociale profondamente radicato pressoché in ogni parte del mondo, le cui forme di manifestazione sovente sono connotate da specificità culturali tali da renderlo pervasivo e proteiforme¹.

¹ A solo titolo di esempio, in India, sebbene gli omicidi siano calati del 31% nel periodo 1995-2009, portando il tasso complessivo a un livello inferiore a 3 ogni centomila abitanti, il tasso delle morti dovute a dote nello stesso periodo è aumentato del 40%. Malgrado la proibizione dei pagamenti di dote matrimoniale sia vietata sin dal 1961, in India è ancora una pratica comune. Ufficialmente, nel 2009, le «morti per dote» sarebbero state più di 1200 quindi circa il 15% del totale delle donne uccise. UNODC (2012) p. 61. Anche gli studi più ampi, promossi da organizzazioni internazionali, come quello di GARITA VÍLCHEZ (2013), p. 15, sono assai deficitari nella quantificazione del fenomeno. Così, seppur credibile, va presa con beneficio

La letteratura più antica ce lo racconta, dalla Bibbia, alle Mille e una notte, passando dai classici greci più antichi².

Cinquant'anni fa, in un preciso contesto geografico e in un particolare momento culturale, vale a dire nell'apice della c.d. seconda ondata femminista nordamericana, l'antropologa di origine sudafricana Diana Russell coniò il neologismo all'interno di un dibattito pubblico molto importante, ma pur sempre circoscritto all'area femminista cui ella faceva riferimento.

Dopo oltre un decennio di uso e affinamento orale, la studiosa iniziò a utilizzare e a far circolare il termine "*femicide*" in pubblicazioni scritte³, cosa che, dato il contesto accademico in cui operava, ampliò enormemente il potenziale di diffusione dello stesso.

Alle soglie del nuovo millennio, dopo un quarto di secolo, quello di femminicidio era ancora un concetto esclusivamente sociologico, diretto, in assonanza agli obiettivi della sua creatrice, a descrivere un fenomeno⁴. D'altra parte, Diana Russell era tanto una studiosa quanto un'attivista, per cui il suo lavoro, sin dalle origini, aveva obiettivi esplicitamente diretti alla trasformazione sociale. Tuttavia, il diritto penale non era per lei uno strumento cui assegnare un ruolo privilegiato⁵.

Nei primi anni Duemila avvenne il cambio di passo più importante. I lavori della Russell entrarono in contatto con un ambiente estremamente permeabile e reattivo, com'era quello dell'America centrale, che non si limitò a importarli, ma li rielaborò e

d'inventario la triste classifica dei Paesi con il maggior tasso di femminicidi (2004-2009) proposta da quest'Autrice: El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sud Africa e Russia.

UNODC nel suo report periodico sugli omicidi, segnala come i dati trasmessi dalla maggior parte dei Paesi africani ed asiatici tra il 2012 e il 2021 non siano particolarmente affidabili. La versione più recente sul sito web www.unodc.org in part. p. 49 e 33).

I dati pubblicati in UNODC (2024) riguardano soltanto una minoranza di Paesi nel mondo: cfr. il sito web www.unwomen.org.

I dati riguardanti il continente americano, escluse Venezuela e Cuba, sono più affidabili, ma parziali. Leggendo il *Boletín N°3 – Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe: actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminidios* pubblicato a novembre 2024 nell'ambito della campagna ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres antes de 2030 promossa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite si legge che: «Nel 2023, dei 18 Paesi latinoamericani che hanno fornito informazioni sul femicidio o sul femminicidio, 11 hanno registrato un tasso superiore a 1 vittima ogni 100.000 donne. I Paesi con i tassi più alti di femminicidio includono l'Honduras (7,2 casi ogni 100.000 donne), la Repubblica Dominicana (2,4) e il Brasile (1,4). I tassi più bassi si registrano [...] in Cile (0,4) e in Guatemala (0,5 casi)».

² Ha riletto le pagine dei classici: LOSAPPIO (2024), p. 115.

³ RUSSELL, CAPUTI (1990), p. 34. Cfr. anche RUSSELL (2011b).

⁴ In uno scritto edito con Roberta Harmes, la Russell lo ha definito come l'uccisione di persone di sesso femminile da parte di persone di sesso maschile a causa della loro condizione di persone di sesso femminile, reso spesso con la sintetica formula: «per il fatto di essere donna». Nelle edizioni originali inglesi dei suoi testi, va puntualizzato, la Russell usa semplicemente e direttamente la congiunzione causale «because». Citazione completa: «*the killing of females by males because they are female*». RUSSELL (2006), p. 84.

La definizione è in nota e non nel testo, malgrado l'importanza, per non creare confusione con le definizioni normative che verranno via via proposte. Per un approfondimento teorico è imprescindibile il lavoro di: TOLEDO VÁSQUEZ (2014), in part. pp. 35-137.

⁵ Non che mancassero voci interessate, già negli anni '80 e '90 a un uso più incisivo del diritto penale, prima fra tutte l'avvocata Catharine MacKinnon. Cfr. MACKINNON (1987), pp. 121-123; ma anche: BROWNMILLER (1990); DOBASH, R.E., DOBASH, Ru. (1979) *passim*; RADFORD, STANKO (1996), pp. 142-157.

grazie al contributo fattivo di studiose che rivestivano anche posizioni politiche rilevanti (a differenza della Russell) permise l'ingresso del concetto di femminicidio nel discorso politico di primo piano.

Ciò spiega perché, ancora oggi, il dibattito sul *femicide* nel contesto anglofono non sia nemmeno lontanamente paragonabile a quello che si è sviluppato nei Paesi ispanofoni⁶ e perché, rispetto a questo specifico profilo, l'effervescente contesto spagnolo abbia (solo in parte e molto di recente)⁷ importato dall'America latina il concetto di *femicidio* e non lo abbia esso stesso creato, pur esprimendo, a livello mondiale, una autentica *leadership* nel contrasto alla violenza maschile contro le donne, grazie alla *Ley orgánica 1/2004*⁸.

Protagonista indiscussa di questa fase è l'antropologa Marcela Lagarde, accademica presso la *Universidad Nacional Autónoma de México* (UNAM) e deputata federale tra il 2003 e il 2006. Alla sua iniziativa (assieme al lavoro di Angélica de la Peña e Diva Hadamira Gastélum) si deve l'approvazione all'inizio del 2007 della *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia*⁹.

Con quell'importantissimo atto, il Messico, come Paese, per la prima volta riconobbe l'impunità istituzionale che aveva contraddistinto le morti violente di donne, uccise per mano di uomini in forme e modi che trascendevano le caratteristiche individuali di ciascuna, accomunate però dalla violazione delle regole sociali che imponevano loro di collocarsi in una posizione subordinata alle decisioni di alcuni uomini.

Pur tenendo presenti le limitate competenze in ambito penale della federazione, questa importantissima fonte normativa, nell'ordinamento messicano, riveste il ruolo di legge-quadro sulla materia. La *Ley General*, pertanto, offrì (art. 21 più volte modificato) una definizione di *violencia feminicida*, ma non stabilì una pena. Il reato di femminicidio nel codice penale federale messicano verrà introdotto grazie a una successiva riforma *ad hoc* nel 2012, ben cinque anni più tardi (art. 325 c.p.f.mex.).

Risale, invece, al 1999 il primo disegno di legge (in Costa Rica) che propose l'introduzione di una fattispecie di reato rubricata come femicidio. Dopo un *iter* estremamente lungo e complesso, la norma fu approvata nel 2007, rendendo il Paese centroamericano il primo al mondo ad introdurlo¹⁰. Malgrado lo scetticismo iniziale, una

⁶ Lo ammette la stessa Russell: «*What accounts for the differences in the responses of U.S. and Latin American feminists to the term femicide – and the activism that it has inspired – is a total mystery to me*» RUSSELL (2011a).

⁷ LAURENZO COPELLO (2024), p. 243 ss. VÁZQUEZ-PORTOMENE SEIJAS (2020), p. 207 ss.

⁸ UN Women, il *World Future Council* e l'Unione interparlamentare hanno premiato la Spagna per la *Ley Orgánica 1/2004*, del 28 dicembre, *de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* con una delle menzioni d'onore del *Future Policy Award 2014*, considerandola una delle leggi più efficaci a livello mondiale per combattere e sradicare la violenza di genere, la quale nella menzione del premio viene indicata come una delle forme più diffuse di abuso dei diritti umani. Cfr. AA.VV., *Mujer y Derecho penal* (2019).

⁹ Cfr. il sito web *mexico.justia.com*. Offre una sintetica descrizione dei suoi aspetti principali, in particolare della «*alerta de violencia de género*»: MELGAR (2017), pp. 166-168.

¹⁰ Per tutto ciò che, per ragioni di sintesi, qui non può essere approfondito, ci sia concesso di rinviare al volume: CORN (2017), p. 116, i contenuti del quale sono aggiornati all'autunno dell'anno di pubblicazione (cap. II Le origini teoriche del dibattito, cap. III Il riconoscimento giuridico internazionale, cap. IV Analisi dogmatica e giurisprudenziale dei modelli vigenti).

normativa *ad hoc* è stata promulgata in tutti i principali Paesi dell'America Latina, compresa Cuba, che per ultima si è aggiunta alla lista dopo l'approvazione del nuovo codice penale nel 2022¹¹, dimostrando di essere sicuramente la tendenza legislativa che ha caratterizzato maggiormente questa regione del mondo nel primo scorcio del XXI secolo.

Alla sua rapida diffusione, anche se tutt'ora confinata in una specifica regione del mondo, hanno senz'altro contribuito attivamente molte istituzioni internazionali come UN Women e *Comisión Económica para América Latina y el Caribe* (CEPAL), ma anche l'Organizzazione degli Stati Americani e il Consiglio d'Europa. Senza dubbio fondamentale è stato l'impatto della pronuncia della Corte interamericana per i diritti umani denominata "Campo Algodonero" che per prima, nel 2009, utilizzò il concetto di femminicidio all'interno di una sentenza, dandovi quindi pieno riconoscimento giuridico¹².

Occorre segnalare, a scanso di equivoci, che non vi sono al momento convenzioni internazionali, anche solo di natura regionale, che prevedano esplicitamente un obbligo di incriminazione, né avrebbero potuto esservi, dato che l'ultima tra le più importanti sulla violenza contro le donne, la Convenzione di Istanbul¹³, aperta alla firma nel 2011, fu elaborata alla fine degli anni duemila¹⁴.

Per parte sua, la recente direttiva europea 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica¹⁵, utilizza il termine femminicidio una sola volta e nemmeno nell'articolato, bensì all'interno del Considerando n. 9¹⁶.

¹¹ In base al combinato disposto degli artt. 344 e 345 lett. a), b), c), anche se il termine femminicidio – assecondando una precisa scelta politica – non viene pressoché mai utilizzato. PÉREZ DUHARTE, XIQUÉ PÉREZ (2023), pp. 128-130.

¹² Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *González y otras vs México (Campo Algodonero)*, 16 novembre 2009. «143. *En el presente caso, la Corte [...] utilizará la expresión "homicidio de mujer por razones de género", también conocido como femicidio*». Cfr. VÁZQUEZ CAMACHO (2011), p. 515 ss.

¹³ Il 7 aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, poi aperta alla firma ad Istanbul, in Turchia, l'11 maggio seguente. Il deposito degli strumenti di ratifica di Andorra e Danimarca, avvenuto rispettivamente il 22 e 23 aprile 2014, ha consentito alla convenzione di entrare in vigore il 1° agosto dello stesso anno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75, par. 3 (richieste 10 ratifiche di cui 8 membri del Consiglio d'Europa). L'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2011. Con l. 27 giugno 2013, n. 77 il Parlamento ha poi autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare tale convenzione e ne ha contestualmente emesso l'ordine di esecuzione. Secondo quanto prescritto dall'art. 75, par. 2, della convenzione, lo strumento di ratifica italiano è stato quindi depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa il 10 settembre 2013.

¹⁴ Considerazione già espressa anche da: DEI CAS (2016), p. 98.

¹⁵ Per un suo commento: BRASCHI (2024), p. 1367 ss.

¹⁶ Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; Considerando (9) «[...] Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online e il cyberbullismo. [...]».

Ragioni che verranno approfondite al momento di concentrarsi sul caso italiano rendono in ogni caso difficile arrivare a una definizione giuridica di femminicidio condivisa da più Paesi e tale da poter essere trasfusa in una convenzione *ad hoc*, anche se un dibattito dottrinale a livello sovranazionale è aperto¹⁷.

Il (quasi) silenzio della direttiva 2024/1385, a nostro avviso, non può essere interpretato come una svista, bensì come un'assenza di condivisione circa la necessità di prevedere questa condotta delittuosa come una fattispecie autonoma di reato¹⁸.

Ad oggi, pertanto, né l'Italia né la pressoché totalità dei Paesi europei che non prevedono nella loro legislazione penale una fattispecie *ad hoc*, stanno per ciò solo violando alcun obbligo internazionale¹⁹.

Per quanto concerne l'Europa, una breve nota del Servizio Studi della Camera dei Deputati dà conto sommariamente di come, a partire dal 2022, prima a Malta e Cipro e poi, dallo scorso anno, la Croazia, avrebbero introdotto delle norme penali riferibili al femminicidio²⁰.

Rilevante, a nostro avviso, è il fatto che il Belgio si sia recentemente allineato all'opzione fatta propria alcuni anni orsono dal Parlamento europeo, ovvero di elaborare una propria definizione di femminicidio, diretta a riconoscerlo giuridicamente nella propria specificità rispetto all'omicidio "comune", ma senza intaccare direttamente l'ordinamento penale.

¹⁷ Data l'autorevolezza della testata, confidiamo sia sufficiente il richiamo a: NICASTRO (2025).

¹⁸ Nel febbraio 2023 uno studio dell'*European Institute for Gender Equality* (EIGE (2023), p. 71) affermava esplicitamente: «*Member States should include femicide in national policies and strategies on violence against women and develop measures specifically targeting femicide*». Seguendo altre raccomandazioni di quel documento, per esempio, le istituzioni comunitarie hanno raggiunto un consenso politico quasi unanime nell'adesione della UE alla Convenzione di Istanbul. Sul femminicidio non hanno, evidentemente, inteso raccogliere la raccomandazione della propria agenzia dedicata.

¹⁹ L'esplicita presa di posizione in senso opposto espressa a più riprese da Paola Di Nicola Travaglini appare, purtroppo, una forzatura persino controproducente rispetto alla necessità di impostare un dibattito trasparente e approfondito non tanto sull'obbligo, quanto sull'opportunità o meno di introdurre il reato vista la straordinaria rilevanza, nella nostra società, del problema della violenza maschile contro le donne. Da ultimo: DI NICOLA TRAVAGLINI (2025), pp. 9-22.

Tornando al silenzio della direttiva 2024/1385 è noto come essa sia stata frutto di un compromesso politico al ribasso, nel quale hanno pesato considerazioni dei governi circa le competenze penali dell'Unione che andavano al di là del tema della violenza domestica e di genere (lo ricorda: BRASCHI (2024), p. 1369-1370). Tuttavia, nel documento che fece da testo base (la Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, 8 marzo 2022, COM (2022) 105 final) il termine «stupro» ricorre 28 volte, «violenza sessuale» 18 volte, mentre «femminicidio» soltanto 3 volte e comunque in nessuno punto che abbia un diretto riflesso nell'articolato.

²⁰ Cfr. www.sistemapenale.it. Non riteniamo corretto parlare, per tutti e tre i Paesi, di "reato di femminicidio" visto che, per quanto concerne l'ordinamento maltese ispirato alla *common law*, si tratterebbe di una norma strettamente afferente alla determinazione della pena nel *sentencing*.

L'assemblea di Strasburgo²¹, rifacendosi a una definizione proposta dal MESECVI²², aveva definito il femminicidio come: «la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, ad opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione».

Al netto dell'effettiva capacità di questa definizione di fotografare il fenomeno, rileva il fatto che essa è stata formulata precisamente allo scopo di riconoscerlo, compiendo così quella funzione "nominativa"²³ che certamente non può esser propria solo delle definizioni alle quali è collegata una pena.

In Belgio, il 13 luglio 2023 è stata approvata la *Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences*²⁴, in vigore dal primo ottobre successivo²⁵.

La commissione che la elaborò prese seriamente in considerazione l'opportunità di inserire una fattispecie penale *ad hoc*, opzione tanto più seria quanto contemporaneamente era in corso la stesura di un nuovo codice penale, approvato poi nel 2024 ed in vigore dal 2026 in sostituzione del testo del XIX secolo a tutt'oggi vigente. La raccomandazione della commissione è stata, infine, quella di non proporre l'introduzione di una specifica fattispecie.

L'opzione finalmente accolta è racchiusa nel § 2 dell'art. 4 (dedicato alle definizioni) che grazie a un testo lungo e articolato descrive le caratteristiche che corrispondono a diverse tipologie di femminicidio. Ne conseguono una precisa selezione dei destinatari delle misure di sostegno previste per vittime e familiari, specie se minorenni, e la possibilità di procedere a raccolte dati ufficiali, di migliorare la precisione delle analisi dei rischi nonché di svolgere formazioni per gli operatori del settore più ambiziose ed efficaci²⁶.

²¹ Considerando E) della Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) (2021/C 232/08).

²² Il Meccanismo di *follow-up* della Convenzione di Belém do Pará (MESECVI) è un sistema di revisione paritaria indipendente e consensuale per esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nel raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Pur con grandi diversità può essere paragonato a ciò che è il GREVIO per la Convenzione di Istanbul. La citazione riprende il punto 2 della "Dichiarazione sul Femminicidio" adottata in occasione del quarto Meeting del Comitato delle esperte (CEVI), tenutosi il 15 agosto 2008.

²³ Quanto fosse rilevante nominare il femminicidio per riconoscerlo come problema di natura pubblica anziché privata, emerge già chiaramente nel volume: RADFORD, RUSSELL (1992), *passim*. Riflessioni ulteriormente consolidate in: RUSSELL, HARMES (2001), p. 12.

²⁴ Cfr. il sito web etaamb.openjustice.be.

²⁵ Nell'ordinamento spagnolo una definizione di femminicidio è contenuta soltanto in una norma locale. Si tratta dell'art. 3 c. 2 lett. c) della *Ley Foral 14/2015*, del 10 aprile, *para actuar contra la violencia hacia las mujeres* della *Comunidad Autónoma* di Navarra. Non consta che altre *comunidades autónomas* abbiano seguito tale esempio definitorio nel momento in cui hanno predisposto la propria legislazione di contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne.

²⁶ Una comparazione tra la normativa belga e quella italiana è stata realizzata dalla dott.ssa Jessica Resca come tesi di master biennale (titolo: *Patriarchy and the Law: Uncovering the Law's Gendered Assumptions in Addressing the Issue of Femicides Does Its Non-Inclusion within the Belgian Penal Code Reflect a Gender Bias?*)

In sintesi, fuori dai confini italiani, quello di femminicidio è un fenomeno studiato, discusso e dibattuto scientificamente dalle scienze sociali, che ha raggiunto un buon livello di concettualizzazione.

Da diversi anni ormai il concetto ha scavalcato le frontiere della sociologia, espandendosi nelle discipline gius-pubblicistiche giungendo, in una specifica regione del mondo, a guadagnare anche una solida posizione nell'ordinamento penale.

2. Il femminicidio, da concetto a reato, in Italia, sino al deposito del d.d.l. A.S. 1433.

Mentre all'estero il dibattito scientifico prendeva piede, in Italia ha stentato a trovare spazio.

Alcuni studi non sono mancati²⁷, ma i lavori più significativi e voluminosi quantomeno dell'ultimo quinquennio sono stati costruiti come commentari alla legislazione sempre nuova che il Parlamento, con ritmo via via più frequente, ha continuato a emanare. Si è trattato di opere indispensabili²⁸ per un foro che da tempo anelava – e continua ad anelare – un lavoro di elaborazione teorica su temi che assorbono una parte rilevante della pratica quotidiana ma che negli ultimi decenni erano entrati in un cono d'ombra rispetto agli interessi principali della dottrina²⁹, malgrado in passato i lavori dei grandi maestri non fossero mancati³⁰.

Le eccezioni sono state poche³¹.

Per queste ragioni, la presentazione del d.d.l. A.S. 1433 è apparsa alla comunità scientifica un atto imprevisto e improvviso, tale in ogni caso da determinare quel che non si potrebbe definire con parole diverse da uno *shock*. Non si spiega altrimenti l'elevatissimo numero di Autori che hanno preso pubblicamente posizione in un arco di

che ho avuto l'opportunità di seguire durante il suo periodo di ricerca in Italia e di prossima discussione presso l'Università di Anversa (a.a. 2024-2025) sotto la direzione della prof.ssa Elise Goossens. Tra i primi commenti alla *Loi* si segnala: WATTIER (2023), p. 657 ss.

²⁷ Il primo in ordine di tempo è stato il saggio di Antonella Merli, che prese le mosse dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. L'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, sin dalla conferenza stampa di presentazione lo denominò informalmente "decreto femminicidio", anche se in quel decreto non c'era riferimento alcuno al "femminicidio" nel senso sin qui trattato; MERLI (2015). Successivamente, in una chiave storica con importanti collegamenti con il diritto civile: COCO (2016). Con maggiore attenzione agli aspetti comparatistici: MACRÌ (2017); pressoché coevo – sia concesso – al nostro: CORN (2017).

²⁸ Su tutte: DI NICOLA TRAVAGLINI, MENDITTO (2024), ma anche: ROMANO, MARANDOLA (2024).

²⁹ Per parte sua, Claudia Pecorella ha dedicato importanti energie all'elaborazione di materiali di studio: PECORELLA (2020); nonché EAD. (2021).

Altri volumi hanno cercato di intercettare un pubblico esperto ma con un taglio anche divulgativo: ROIA (2017), nonché CORN, MALGESINI, PEZZOTTA (2024).

³⁰ Si potrebbero ricordare: COPPI (1979); ma anche, più indietro nel tempo: MALINVERNI (1955).

³¹ Della già citata Pecorella: PECORELLA (2022). Di recente pubblicazione: PERIN (2024).

tempo tanto breve, considerando il fatto che quella prima versione del testo non aveva superato nemmeno la prima lettura in una delle Camere³².

D'altra parte – ci sia concesso il senno del poi – i segnali che lasciavano presagire l'iniziativa legislativa non mancavano.

Non si contano i consigli comunali e gli altri organi territoriali che hanno votato mozioni per stimolare Governo e Parlamento ad intervenire con ogni strumento per contrastare il fenomeno. Per quanto concerne i disegni di legge in senso stretto, meritano citazione gli interventi dei deputati Nicola Molteni (Lega Nord) e Pasquale Maietta (Fratelli d'Italia) nel corso della discussione delle mozioni votate a seguito dell'approvazione della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte della Camera dei Deputati (del 3 e 4 giugno 2013) e le mozioni dei gruppi parlamentari di Scelta civica, MoVimento 5 stelle e Lega Nord³³.

Già nella XVI legislatura vi erano state iniziative specifiche da parte delle deputate Bongiorno e Carfagna. La prima, oltre ad essere stata, diversi anni dopo, una delle promotrici della l. 69/2019 nota come "Codice rosso", è attualmente presidente della Commissione giustizia al Senato, presso il quale il Governo ha deciso di depositare ora il disegno di legge perché vi realizzasse la prima fase dell'*iter*.

Nella XVII legislatura va citato il d.d.l. S. 764, depositato il 4 giugno 2013 a firma di Mussolini ed altri, intitolato: "Introduzione del reato di femminicidio"³⁴.

All'inizio di quella legislatura l'*iter* della proposta sembrava avanzare abbastanza celermente al punto da essere stata riunita a quella di un disegno di legge a prima firma Puglisi che affrontava, esso sì, il fenomeno della violenza di genere con strumenti non solo repressivi.

La disposizione proposta nel d.d.l. S. 764 era così mal redatta da indicare in rubrica come «reato» ciò che era definito nel corpo della norma come una aggravante. Quella norma avrebbe cancellato il principio di uguaglianza formale tra uomini e donne in materia penale senza specificare le situazioni in cui tale scostamento dai principi costituzionali poteva giustificarsi.

³² Il primo fu pubblicato quando ancora il testo del disegno di legge non era stato nemmeno depositato al Senato, ma soltanto annunciato: FIANDACA (2025).

³³ I riferimenti delle mozioni sono i seguenti: Scelta Civica – UDC nr. 1-00036 Binetti e altri, MoVimento 5 stelle nr. 1-00042 Mucci e altri, Lega Nord nr. 1-00063 Rondini e altri. Le trascrizioni degli interventi sono ancora disponibili sulle pagine del sito del Parlamento dedicate alle precedenti legislature.

³⁴ Il testo era costituito da un solo articolo in base al quale si sarebbe dovuto inserire nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III del Codice penale, dopo l'articolo 613, il seguente: «Art. 613-bis. – (Reato di femminicidio). La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà». Si noti che la relazione di accompagnamento a questo disegno di legge affermava erroneamente che la Convenzione di Istanbul imponeva un obbligo di aumentare la pena per l'omicidio se la vittima è donna. Una elencazione esaustiva dei lavori parlamentari dedicati al femminicidio prima del marzo 2025 è stata realizzata da: VIRGILIO (2025).

Fortunatamente, la trattazione di quella proposta non fu più calendarizzata dopo alcune sedute, ma anche nella seconda parte della legislatura furono depositati altri disegni di legge³⁵ che non raggiunsero fasi avanzate di discussione.

Estremamente positiva, come strumento di ricerca, conoscenza e approfondimento, fu invece l'istituzione presso il Senato, nella parte finale di quella legislatura, della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere". Creata con delibera del 18 gennaio 2017, la Commissione concluse necessariamente i propri lavori dopo un solo anno, venendo fortunatamente istituita una seconda volta in apertura della XVIII legislatura, lavorando nell'arco di tutta la sua durata. In quegli anni, essa operò come filtro e camera di discussione e compensazione per molti importanti progetti di contrasto proattivo del fenomeno della violenza contro le donne.

Questi dati sono utili a comprendere, a nostro modesto avviso, come l'introduzione di una fattispecie penale denominata "femminicidio" non sia un interesse estemporaneo da parte dei partiti principali dell'attuale compagine governativa, ma una volontà espressa e rafforzata nel tempo, al di là dei contenuti specifici che avrebbe avuto la norma approvata sotto tale altisonante rubrica³⁶.

Fatta chiarezza circa le radici, si possono ora osservare gli antecedenti più recenti della proposta governativa poi condensata nell'A.S. 1433.

In estrema sintesi, quello che funge da autentico manifesto culturale della proposta è il «Libro bianco per la formazione – Violenza maschile contro le donne», a cura del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica³⁷, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 2024. Più che esplicito, tra altri, è il passo:

«È auspicabile che il femminicidio, inteso come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso, diventi un delitto a sé perché, come accaduto con l'approvazione dell'art. 416 bis codice penale (associazioni di tipo mafioso), in forza dell'uccisione di Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo Stato, in tutte le sue articolazioni, decise di definire quel complesso fenomeno,

³⁵ S. 2424, Ginetti e altri; S. 2434 Scilipoti e altri.

³⁶ Probabilmente – guardando alla dinamica politica più che al diritto – l'erronea percezione del loro disinteresse potrebbe dipendere dalla sovra-esposizione mediatica del loro mancato sostegno a due importanti strumenti per il contrasto al fenomeno: il finanziamento regolare delle realtà del terzo settore impegnate nel sostegno alle vittime nonché la dimensione pubblica delle attività di educazione. Quest'ultima, in particolare, nella scorsa legislatura del Parlamento europeo determinò vuoi l'astensione vuoi il voto contrario degli eurodeputati afferenti a quei partiti riguardo all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul (cfr. il sito web www.eunews.it). Tale voto contrario, tuttavia, nulla aveva a che fare con il contrasto del fenomeno attraverso il diritto penale.

³⁷ Coordinatrice del volume è Fabrizia Giuliani, filosofa e docente presso La Sapienza Università di Roma. Unica giurista tra le curatrici è la giudice Paola Di Nicola Travaglini. A lei, al netto della dichiarazione di condivisione della responsabilità progettuale, va l'attribuzione esplicita del capitolo dedicato al femminicidio cui di seguito si farà riferimento. Cfr. il sito web www.pariopportunita.gov.it (nota p. 8).

con le sue peculiarità, opponendovisi, innanzitutto, attraverso l'attribuzione di un nome»³⁸.

Data questa affermazione, il deposito governativo di una proposta di articolato poteva apparire incerto, eventualmente, solo riguardo ai tempi, che maturano però rapidamente, sino al deposito formale del disegno di legge a fine marzo 2025.

Ne riproponiamo il testo, da una parte per rendere più agevole il confronto diretto con quello poi approvato dal Senato pochi mesi più tardi (A.S. 1433-A) e dall'altro perché pressoché tutti i commenti sinora pubblicati prendono questo comma come punto di riferimento.

“Art. 1. (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. – (Femminicidio) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»³⁹

Opereremo una approfondita analisi testuale, per comprensibili ragioni, solo sul testo emendato approvato in prima lettura al Senato lo scorso 23 luglio e in via definitiva il 25 novembre (ora, l. 2 dicembre 2025, n. 181), ma prima riteniamo necessario interrogarci sui contenuti espressi nell'intensissimo dibattito a partire dal primo deposito nella primavera del 2025. La scelta di politica penale sottesa all'introduzione del reato e il ruolo di alcuni principi fondamentali sono sembrati entrare in discussione persino a prescindere dalle parole usate nella disposizione e pertanto abbiamo deciso di trattarli prima e separatamente.

3. Femminismo punitivista? Femminismo? O semplicemente punitivismo populista?

«Il disegno di legge è espressione di un approccio alla vittima che non so quanto possa essere funzionale alla prospettiva di lotta politica portata avanti dai gruppi

³⁸ COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E SULLA VIOLENZA DOMESTICA (2024), p. 84.

³⁹ Si riproduce qui la sola lettera a). Per ragioni di spazio non sarà possibile approfondire, salvo brevi cenni, quanto previsto in termini di circostanze aggravanti dalle lettere da b) a g); ne sottolinea brevemente la problematicità il contributo: PECORELLA (2025), punto 8.

femministi che fanno sentire la loro posizione anche sugli assetti di disciplina delle norme penali che intersecano i temi di genere: pensiamo alla discussione che interessa il reato di violenza sessuale, tra tipizzazione mediante violenza o semplice assenza di consenso, o le fattispecie in tema di prostituzione e la valorizzazione della libertà di autodeterminazione della donna sul proprio corpo [...]»⁴⁰.

Questa limpida presa di posizione di una autorevole firma della penalistica italiana sembra indirettamente far da contraltare a quella che, nel momento in cui è stata espressa, poteva apparire una *excusatio non petita*, da parte di Paola Di Nicola Travaglini, che in modo nettissimo aveva scritto poche settimane prima: «il panpenalismo non riguarda il femminicidio»⁴¹.

Per parte nostra non riteniamo che la verità si trovi a metà del cammino tra di esse, ma che vi siano argomenti convincenti in entrambe le posizioni: motivandolo confidiamo di contribuire a un avanzamento collettivo nella comprensione del problema.

Se osserviamo a livello globale il multiforme fenomeno culturale cui a partire dal secolo scorso abbiamo dato il nome di “femminismo” non faticheremo a trovare, al suo interno, una galassia non marginale di movimenti, di associazioni politiche, di autrici che effettivamente ritengono indispensabile che il diritto penale, nel percorso diretto al superamento delle discriminazioni di genere, abbia un ruolo da protagonista⁴².

Le ragioni per cui lo sostengono sono le più diverse e su alcune di queste, in realtà, anche la penalistica italiana ha ormai raggiunto un consenso. Penso in particolare alla consapevolezza di come nel Codice Rocco (come le legislazioni sue coeve in tutto il mondo⁴³) abbondassero norme sfacciatamente discriminatorie⁴⁴. Poiché l’oppressione di un genere sull’altro si esercitò anche per mezzo del diritto penale – una violenza regolata con il sigillo dello Stato –, non può sorprendere che una parte di chi a quell’oppressione si è opposto non si sia limitata a chiedere, con maggiore o minor garbo, di “neutralizzare” la legislazione, ma abbia espresso il proprio bisogno di giustizia attraverso una domanda compensativa di un rovesciamento delle parti⁴⁵.

⁴⁰ PELISSERO (2025), p. 562. La citazione così prosegue: «[...] o ancora le discussioni innescate dal disegno di legge Zan in relazione alla discussa valorizzazione e perimetrazione dell’identità di genere rispetto al sesso biologico».

⁴¹ DI NICOLA TRAVAGLINI (2025), pp. 30-33.

⁴² Le radici filosofico-antropologiche di questa strumentalizzazione del diritto (penale) non riguardano tanto il concetto di femminicidio (l’emersione del quale, come abbiamo visto, è relativamente recente) ma si collegano fin dagli anni ‘50 e ‘60 del Novecento al dibattito sul consenso negli atti sessuali ed evolvono nella formulazione e diffusione della c.d. teoria della dominazione che arriva a negare la possibilità stessa che un consenso libero possa esistere. Cfr. SERRA (2024), pp. 21-70. Di recente traduzione in italiano, propone una severa critica del punitivismo come elemento di riproduzione di logiche puritane: MACAYA ANDRÉS (2025), pp. 129-152.

⁴³ Cfr. SZEGÖ (2013), pp. 107-135.

⁴⁴ Ne propose una personale ricostruzione, per l’ordinamento italiano, già vent’anni fa, anche MANNA; cfr. MANNA (2005), p. 851. In chiave comparata anche: CADOPPI (2010), pp. 105-120.

⁴⁵ TOLEDO VÁSQUEZ (2014), pp. 40-45. Cfr. in Italia: SIMONE, BOIANO, CONDELLO (2019) in part. cap. 1 Diritto/Diritti/Giustizia.

Non va negata, pertanto, l'esistenza a livello globale di un femminismo punitivista⁴⁶, ma va correttamente inquadrato in primo luogo per chiarire l'interazione tra il sostantivo e l'attributo⁴⁷.

In Italia, a nostro modesto avviso, il femminismo punitivista finora non ha (fortunatamente) trovato spazio di dibattito⁴⁸ e appare difficile che lo acquisti nel prossimo futuro.

Troppo debole nel suo complesso, infatti, è oggi il movimento femminista nel nostro Paese: senza protagoniste riconosciute⁴⁹, senza la capacità di condizionare scelte nazionali foss'anche secondarie, al punto che per sostenere l'adozione di pur elementari politiche antidiscriminatorie legate al genere è necessario far riferimento vuoi alla presenza di risorse finanziarie vincolate dal PNRR, vuoi a un generico quanto lontano richiamo all'agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nessuna rivendicazione femminista, oggi, in Italia, è in grado di legittimarsi in quanto femminista, ma deve trovare la propria giustificazione e la propria ragion d'essere in qualcos'altro. Sarebbe un paradosso che la sola richiesta a trovare accoglimento da parte della politica fosse quella, sino ad oggi inespressa, di generalizzati inasprimenti sanzionatori.

Il femminismo punitivista, pertanto, è un'etichetta di importazione, raccolta dal contesto ispanofono e anglofono⁵⁰, in cui esso esiste all'interno di un movimento multiforme più grande e strutturato, tanto nell'accademia come nella società civile.

Non è un caso, a nostro parere, che proprio le altre rivendicazioni, alle quali la citazione del professor Pelissero fa riferimento, non siano giunte a un punto tanto prossimo a una approvazione da parte del Parlamento⁵¹.

⁴⁶ In lingua inglese, con il termine «*carceral feminism*», coniato dalla sociologa Elisabeth Bernstein, si fa riferimento alle posizioni di alcune femministe a favore dell'abolizione della prostituzione attraverso misure repressive. Da allora, il concetto si è evoluto fino a designare una corrente femminista che, in modo strutturale, promuove il ricorso all'apparato repressivo dello stato nel suo complesso come strumento privilegiato per punire la violenza di genere. BERNSTEIN (2010), pp. 45-71.

D'altra parte, esiste altresì un femminismo dichiaratamente abolizionista, aspramente critico nei confronti del ricorso al sistema penale (espressione esso stesso di violenza) come strumento di lotta alla violenza di genere (per esempio: ad esempio LEMASTER (2024), pp. 97-100). Tale approccio, in Italia come all'estero, guarda alla necessità di introdurre soluzioni alternative alla punizione capaci di incidere sulle radici strutturali del problema.

⁴⁷ Va ribadita la citazione di: SERRA (2024), pp. 21-70. In italiano, un inquadramento è proposto da: GARAIZÁBAL (2025), pp. 153-177.

⁴⁸ Come testimoniato indirettamente anche da Maugeri (MAUGERI (2021), pp. 93-95) che cita ampi stralci dei documenti presentati dall'associazione D.i.Re. (tra le più attive e rappresentative) presso le competenti commissioni parlamentari, nei quali si stigmatizza fortemente il ricorso strumentale a continui incrementi sanzionatori, capaci forse solo di aumentare nel breve termine le aspettative dell'opinione pubblica, ma non certo di incidere sul fenomeno sottostante. Un quadro dettagliato è tracciato con maestria da: PERONI (2025).

⁴⁹ Si apprestava ad esserlo, per le doti carismatiche, per la fecondità intellettuale, per le capacità comunicative Michela Murgia. Tra le sue opere: MURGIA (2021); MURGIA (2022).

⁵⁰ GARAIZÁBAL (2025), p. 176.

⁵¹ Ad esclusione, tra quelli citati, del d.d.l. Zan arrivato quantomeno a un voto in Aula ma che, non a caso, non era espressione del movimento femminista, bensì di quello LGBTQI+ che oggi nel nostro Paese, per quanto minoritario, è decisamente più coeso, radicato e organizzato. Sulla complessità della "storica"

Fortunatamente, voci femministe orgogliose e qualificate⁵² non mancano, ma riconoscere che non sono “movimento” non significa sminuirle, bensì sottrarsi all’insieme di chi, non accettandone il pensiero, anziché contro-argomentare, pretende di zittirle in base a un confronto basato sul peso politico che, necessariamente, oggi in Italia vede il femminismo soccombere.

Non risulta che le associazioni femministe impegnate nel supporto delle vittime alla violenza maschile contro le donne abbiano posto tra le proprie priorità l’introduzione nel codice penale di questa fattispecie penale; nemmeno le più intransigenti e nemmeno quelle che si ispirano esplicitamente al movimentismo latinoamericano⁵³.

Anche il loro coinvolgimento nelle audizioni presso la Commissione giustizia del Senato, prima del passaggio alla discussione in Aula, è stato limitato e quantomeno parziale⁵⁴.

Anzi, si potrebbe giungere a sostenere che l’approvazione di una fattispecie sia per esse, politicamente, persino dannosa perché potrebbe legittimare le istituzioni nazionali ad assumere successivamente una posizione deresponsabilizzante: approvata la disposizione, non mancherà chi sosterrà che tutto ciò che si poteva fare per fermare la violenza contro le donne è stato fatto. Conseguentemente, Governo e Parlamento potrebbero astenersi dal provvedere all’adozione delle politiche sociali di sostegno alle vittime che costituiscono, da tempo, le autentiche rivendicazioni dell’associazionismo e che, salvo rare eccezioni⁵⁵, spesso estemporanee, sono sistematicamente disattese.

interazione tra i due movimenti e i riflessi nell’elaborazione del concetto di *femicide*, si veda: TOLEDO VÁSQUEZ (2014), pp. 88-89, nonché, da un punto di osservazione spagnolo, ma con portata generale: GARAIZÁBAL (2025), pp. 153-177.

⁵² Tamar Pitch (a partire da PITCH (1998); per arrivare a: EAD. (2022)) è solo la più nota e riconosciuta. Oltre alle già citate giuriste Ilaria Boiano e Claudia Pecorella, vanno segnalate le figure politiche di Laura BOLDRINI (2021) e della filosofa Viola CAROFALO (2020), pp. 51-74.

⁵³ La poetessa Rosanna Marcodoppido, figura storica dell’UDI, in un post per il blog dell’associazione Non Una di Meno (che ha preso nome dal collettivo argentino “*Ni una menos*”) scrivendo del reato di femminicidio allude ad esso nella più volte richiamata accezione “nominativa” e non per invocare la creazione di una fattispecie *ad hoc*. La considerazione di reato è data come presupposta in tanto in quanto l’uccisione volontaria di una persona non può per lei non essere concepita come tale. Cfr. MARCODOPPIDO (2016). Cfr. anche V. CAROFALO (2025).

⁵⁴ Cfr. www.senato.it. Cfr. anche www.direcontrolaviolenza.it.

⁵⁵ Alle autentiche priorità di una vera agenda politica di contrasto alla violenza contro le donne fa riferimento: PITCH (2025).

La più significativa eccezione cui si fa riferimento è senz’altro il c.d. “Reddito di Libertà” un contributo economico erogato a periodicità costante destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali (introdotto dall’art. 105-bis del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020). Ad oggi, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, elaborato in continuità con il precedente 2017-2020 non è stato rinnovato. A partire dalla primavera 2025 sarebbe in fase di elaborazione da parte del Governo un nuovo piano “antiviolenza” che non è tuttavia ancora stato reso pubblico nemmeno in bozza; le associazioni dedite al sostegno delle vittime maggiormente rappresentative hanno severamente criticato il loro mancato coinvolgimento (cfr. www.direcontrolaviolenza.it).

Si tratta, ne siamo coscienti, di una lettura malevola dell’iniziativa politica che solo il futuro potrà confermare o smentire, ma si basa, purtroppo, su alcune esperienze estere reali⁵⁶.

L’azione di appropriarsi di un’etichetta per mostrare, in un singolo gesto istantaneo e risoluto, l’intransigenza nei confronti di un mostro, inteso come un’entità estranea con la quale non si interagisce, ma dalla quale ci si deve sentire minacciati è l’essenza del populismo.

«È illusorio – ha dichiarato il ministro della Giustizia il 3 aprile 2025 riferendosi a due casi avvenuti nei giorni precedenti – che l’intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l’autorità dello Stato, possa risolvere la situazione. Purtroppo, il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica, ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne»⁵⁷.

«Le donne» in questo discorso sono oggetto senza voce, funzionali all’esercizio di forza dello Stato espresso unicamente attraverso il diritto penale. Il nemico, anch’esso muto, non solo è il maschio violento, ma è anche straniero e insensibile: un nemico elevato alla potenza.

Guai, però, a chiedere conto allo Stato dei risultati e dell’efficacia delle iniziative intraprese. «Ai cronisti che gli chiedono se è allo studio da parte del ministero qualche ulteriore provvedimento su questo tema, il Guardasigilli risponde: “In questo momento no, perché abbiamo veramente fatto l’impossibile, sia come attività preventiva per incentivare il Codice rosso e accelerare i termini, sia nell’aspetto repressivo abbiamo addirittura introdotto il reato di femminicidio, cosa che ci è costata anche qualche critica [...]”»⁵⁸.

Il populismo penale giudica senza processo e senza appello gruppi muti, ma non può accettare di farsi valutare sulla base dei risultati raggiunti.

Il meccanismo si spezza e il populismo penale ancorché, purtroppo, non neutralizzato è stato quantomeno smascherato nel momento in cui alcune (26 maggio 2025) hanno espresso la loro contrarietà all’iniziativa non solo in quanto studiose, ma anche in quanto donne.

⁵⁶ TOLEDO VÁSQUEZ (2014), pp. 248-271.

⁵⁷ Cfr. *www.rainews.it*. Il signor Ministro della giustizia Carlo Nordio in diverse occasioni ha espresso ragionamenti simili a questo. Lo splendido contributo di Domenico Pulitanò (PULITANÒ (2025b), nt. 8) fa riferimento a un’intervista sul quotidiano *Il Foglio*, pubblicata a inizio giugno. Abbiamo preferito utilizzare una fonte Rai per scongiurare la faziosità della citazione e del virgolettato.

⁵⁸ *Ibidem*. La citazione nella nota Rai si chiude con queste parole: «Purtroppo – aggiunge Nordio – è una questione di educazione. C’è bisogno di un’attività a 360 gradi proprio educativa soprattutto nell’ambito delle famiglie dove si forma il software del bambino, che può essere un inizio per cambiare rotta». Al momento non abbiamo contezza di iniziative concrete da parte del signor Ministro dell’Istruzione o della signora Ministra della Famiglia dirette a tutelare il diritto di bambine, bambini e adolescenti a ricevere un’educazione libera da stereotipi laddove i rispettivi genitori non possiedano gli strumenti per offrirgliela o non vogliono metterli a loro disposizione.

«Nel ribadire l'assoluta importanza delle iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, che dovrebbero essere stabilmente iscritte nell'agenda politica ed intraprese con decisione, manifestiamo la nostra contrarietà a questa proposta di riforma per diverse ragioni [...]»⁵⁹.

A differenza di quanto avvenuto all'estero, dunque, la proposta di introduzione del reato di femminicidio in Italia non è una tappa all'interno di un complesso percorso di emancipazione.

Ancorché il nostro Paese, anno dopo anno, scivoli sempre più indietro nelle classifiche mondiali relative all'uguaglianza di genere⁶⁰, un'idea di percorso di emancipazione in Italia, oggi, non c'è.

Al netto della buona fede di coloro che si sono espressi sostenendola⁶¹, la proposta di introduzione della nuova fattispecie sta prendendo le vesti di oggetto transitorio del populismo penale, in una delle sue peggiori versioni. Amara provocazione: dopo essere stato annunciato alla vigilia dell'8 marzo, se il testo non fosse stato velocemente approvato dal Parlamento, avremmo dovuto attenderci una sua entrata in vigore tramite decreto-legge in concomitanza con il 25 novembre⁶²?

4. L'art. 577-bis c.p.: una rubrica in cerca di una condotta?

Chiarite le caratteristiche della politica penale determinate oggi, *rebus sic stantibus*, dall'introduzione di una fattispecie penale di femminicidio nel codice penale italiano, è opportuno proporre quantomeno una prima lettura del testo approvato dal Parlamento lo scorso 25 novembre, per iniziare a comprendere l'impatto che avrà questa versione italiana del reato di femminicidio.

Ebbene, alla fine di giugno, in sede di deposito degli emendamenti, le relatrici del disegno di legge (Senatrici Campione e Bongiorno) hanno proposto una sostanziale

⁵⁹ MATTEVI, MERENDA, SUMMERER, TORDINI CAGLI, TORRE, VALBONESI, VIRGILIO (2025). Il documento, oltre che dalle prime firmatarie, è stato sottoscritto da oltre settanta professoresse, ricercatrici e studiose penaliste.

⁶⁰ Nel *Global Gender Gap Index 2024* elaborato dal World Economic Forum, l'Italia si posiziona all'87esimo posto a livello generale, perdendo ben 8 posizioni rispetto al 2023. Ciò indica un rallentamento significativo nella riduzione del *gender gap* e se si fa un paragone europeo il nostro Paese si colloca al 37esimo posto su 40, con al seguito soltanto Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. Siamo pertanto costretti a smentire il signor Ministro della giustizia e, non avendo elementi per affermare che tale classifica sia faziosa o anti-italiana, v'è da dedurre che le "etnie" presenti nella maggior parte degli altri Paesi del mondo hanno maggiore "sensibilità" quanto all'uguaglianza uomo-donna rispetto alla "etnia" italiana. Per un approfondimento: www.valored.it.

⁶¹ Tra essi anche: MENDITTO (2025).

⁶² PUGIOTTO (2025). Il richiamo provocatorio è alla recente approvazione del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80. In tale decreto sono riprodotte quasi completamente le disposizioni che da circa un anno erano all'esame del Parlamento nella forma di disegno di legge (A.S. 1236), senza che alcuna circostanza eccezionale rendesse urgente e necessaria una loro istantanea introduzione, in sfacciato oltraggio ai requisiti costituzionali previsti dall'art. 77 Cost. Cfr. Il comunicato del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale: www.aipdp.it.

riscrittura del testo della lett. a) dell'art. 1, che è stato pertanto approvato il 23 luglio come A.S. 1433-A con la seguente formulazione, votata senza modifiche anche dalla Camera:

«Art. 577-bis. – (Femminicidio) – Chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Ampie parti della prima formulazione sono state soppresse e diverse altre sono state aggiunte, dando vita a un testo estremamente complesso e a tratti difficilmente intellegibile. Una sua analisi è quantomai faticosa anche perché il legislatore italiano non risulta abbia preso come modello nessuna delle fattispecie fino ad oggi vigenti in altri Paesi, siano europei o americani.

Questa assenza di confronto ha provocato un comportamento a dir poco preoccupante, ovvero la profonda incertezza da parte di tutti i parlamentari finora coinvolti nel procedimento legislativo su quale sarebbe la condotta realmente da punire.

C'è stato accordo sul *nomen juris* "femminicidio" e sulla pena, ma per quanto concerne la descrizione della(e) condotta(e) tipiche la Commissione giustizia del Senato ha proposto all'Aula un testo sensibilmente diverso da quello depositato dal Governo e selezionato all'interno di una terna depositata dalle relatrici decisamente variegata.

Fatichiamo a trovare un precedente al riguardo, poiché ciò ha ben poco da spartire con il naturale confronto parlamentare diretto al miglioramento nella redazione testuale di una disposizione per renderla tassativa e rispettosa del principio di riserva di legge. Osservando le registrazioni delle poche audizioni svolte in Commissione, senatrici e senatori sembravano essere andati letteralmente in cerca, senza né bussola né mappa, di una o più condotte da raggruppare sotto quella rubrica e alle quali assegnare quella pena.

In tal modo, il concetto di femminicidio è banalizzato e strumentalizzato, diventando un'etichetta funzionale all'esercizio del potere – e discorso non dissimile potrebbe farsi per l'istituto dell'ergastolo –.

L'esperienza comparata è ancora una volta di aiuto per comprendere similitudini e differenze nel percorso verso la redazione della fattispecie.

Bisogna riconoscere che trasformare un concetto nato per scopi identitari e per promuovere la costruzione di politiche emancipatorie ad ampio spettro⁶³ in una disposizione incriminatrice ha impegnato in un complesso lavoro tutti i parlamenti che vi si sono cimentati, al punto che, tra gli altri, Perù⁶⁴, Cile⁶⁵ e diversi stati messicani⁶⁶ nel breve volgere di pochi anni sono stati così insoddisfatti della prima formulazione promulgata da procedere a una rielaborazione.

Laddove, infatti, pressoché in tutti i Paesi di *civil law* la fattispecie base di omicidio non presenta differenze fuorché nella pena, le norme che riguardano il femminicidio sono state caricate di diversi elementi normativi che hanno aperto il ventaglio della differenziazione al punto che, malgrado i modelli non manchino, in nessun ordinamento il femminicidio è descritto nello stesso modo di un altro.

L'esperienza maturata nella società civile e nella politica, tuttavia, ha fatto sì che il problema da affrontare in quegli ordinamenti consistesse, in buona sostanza, nel comprendere tecnicamente come tradurre in norme sufficientemente tassative il concetto russeliano-lagardiano condensato nell'uccisione della donna «per la sua condizione di donna».

Riguardo a quest'ultima espressione, in America, sussiste un solido accordo trasversale per cui il problema è stato – e per certi versi continua ad essere – di natura tecnica e non politica.

In Italia, mancando – come fin qui chiarito – la benché minima discussione previa al concetto, l'espressione «in quanto donna» non è stata riconosciuta come punto di riferimento della norma. Al contrario, essa è stata travisata e inserita nella disposizione in posizione cangiante in entrambe le versioni depositate a marzo e a luglio 2025. Di conseguenza, coloro che ne hanno fatto una prima lettura, non a caso, hanno stentato a comprenderla nel suo stesso significato, non potendo fare altrimenti che criticarla perché, così come è stata collocata, il deficit di determinatezza effettivamente risulta palese⁶⁷.

D'altra parte, non può essere un caso che le corti costituzionali che operano in quei Paesi non siano finora intervenute per censurare i rispettivi legislatori vuoi in punto di principio di legalità vuoi in punto di principio di uguaglianza. L'occasione non è loro mancata⁶⁸, ma non è stata colta perché né ragionevolezza per un intervento differenziato

⁶³ Non c'è spazio, ahinoi, per approfondire adeguatamente la storia giuridica del concetto di femminicidio, letteralmente incardinata sull'art. 3 della Convenzione di Belém del 1994: «*Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado*». Si può solo confermare, così, che il femminicidio affonda le sue radici nel riconoscimento di un diritto e non nell'esercizio dello *ius puniendi*. Si permetta, ancora: CORN (2017), pp. 73-111, in part. 80-92.

⁶⁴ ARMAZA GALDOS, BATISTA (2015).

⁶⁵ AA.VV., *El delito de femicidio en la legislación chilena* (2021).

⁶⁶ TOLEDO VÁSQUEZ (2014), pp. 248-271.

⁶⁷ Insiste sui profili inerenti alla determinatezza anche: ANM (2025), p. 5.

⁶⁸ La Corte costituzionale colombiana ha ritenuto costituzionalmente legittima l'espressione “*por su condición de ser mujer*” contenuta nell'art. 104A c.p. dalla sentenza 539 del 2016. Come detto, in Spagna una norma penale che sanziona il femminicidio non esiste, ma il codice penale, per fattispecie riconducibili a percosse e lesioni, prevede degli aumenti di pena in specifici contesti riconducibili a ipotesi di violenza di genere. Il *Tribunal Constitucional* spagnolo, nel 2008, si pronunciò sulla legittimità costituzionale dell'impianto della

sulla base del genere, né precisione delle norme vengono meno se la disciplina viene imperniata risolutamente nel solco del diritto anti-discriminatorio.

Quanto a quest'ultimo aspetto, in Italia non mancavano né una tradizione normativa, né uno studio approfondito da parte della dottrina⁶⁹ e se il Parlamento ha deciso di non farvi riferimento se ne dovrà assumere la responsabilità politica.

Concludendo questa parte, onestà intellettuale imporrebbe di rispondere a una domanda così formulabile: se il Governo non avesse introdotto gli elementi distorsivi del dibattito fin qui descritti, l'introduzione di una fattispecie penale di femminicidio sarebbe stata comunque opportuna?

Prima del 7 marzo 2025 avevamo già avanzato una risposta, che, nella sintesi estrema e corretta della quale ci ha omaggiato Pulitanò, è: «no, ma...»⁷⁰.

Dopo quella data, una nuova risposta non si può più dare poiché, in una scienza pratica come il diritto, le risposte decontestualizzate per lo più sono inutili e a volte sono persino dannose. L'iniziativa governativa ha dato alla storia giuridica dell'istituto del femminicidio in Italia una curvatura indelebile.

La risposta, oggi e date le circostanze presenti, potrebbe essere: «no, non così...», che appare, tuttavia, troppo debole avvicinandosi pericolosamente a un: «sì, purché...».

Essa allora è: «no, perché... e finché...».

Perché questa iniziativa governativa ha (v'è da chiedersi anche quanto consapevolmente) avvelenato il pozzo della discussione, stimolando divisioni anziché promuovere una indispensabile discussione. Dopo il 7 marzo 2025, lo spazio del dibattito è stato perciò occupato da prese di posizione, anche dentro la comunità accademica, che poco hanno avuto a che vedere con una scienza giuridica basata su dati e argomentazioni falsificabili o comunque sostenute perché argomentate all'interno di uno spazio di valori⁷¹. In un orizzonte diviso tra un "no" tanto secco e stentoreo da

Ley Orgánica 1/2004 e ne confermò la validità, riconoscendo come l'uguaglianza formale nascondesse profonde disuguaglianze di fatto. Sentenza Trib. Cost. Spa. 59/2008, del 14 maggio (www.tribunalconstitucional.es). Un commento: LARRAURI (2009); DE MIRANDA AVENA, MARTOS MARTÍNEZ (2010), pp. 92-103; più critica l'opinione di: POLAINO-ORTS (2008), pp. 1-39.

⁶⁹ GOISIS (2019); nonché da ultimo: FILICE, GOISIS (2025).

⁷⁰ PULITANÒ (2025b) nt. 10.

⁷¹ Sostiene la necessità dell'elaborazione di politiche pubbliche strettamente connesse alle risultanze di uno studio effettivo e dettagliato del fenomeno che si pretende governare, recentemente: BRASCHI (2025a), p. 105 ss.

correre il rischio di “provare troppo”⁷² e un “non è possibile dire di no”⁷³, riteniamo che il rifiuto debba dipendere dalla totale assenza di democraticità del percorso legislativo sinora intrapreso, laddove la democrazia nel percorso non solo influenza la qualità del risultato, ma è parte imprescindibile del risultato stesso.

Finché non ci sarà un pur embrionale dibattito pubblico – al momento assente – su cosa debba intendersi, in Italia oggi, per femminicidio, è fuor di dubbio che non vi sia spazio alcuno nemmeno per discutere se disciplinarlo con gli strumenti dello *ius terribile*.

Il Parlamento ha accelerato l’*iter* legislativo, dimostrando non solo di non riconoscersi primazia, ma nemmeno una minima autonomia dal Governo, non dando seguito alle richieste di insediare una commissione di studio ed evitando di interloquire con quella Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio che è insediata nel suo seno, ma che sinora sul tema ha pressoché taciuto.

Così facendo, la società intera ne verrà pregiudicata tanto nel breve quanto nel medio periodo.

La domanda sull’opportunità o meno dell’introduzione del reato, essa è ormai tematica propria della storia del diritto più che del diritto penale in senso stretto, che per parte sua dovrà cimentarsi da adesso in poi con una difficile esegesi.

5. Esegesi della condotta.

Sinora si è fatta luce sul complesso e discutibile percorso che ha condotto fino all’approvazione dell’art. 577-bis c.p., rispetto al quale le prese di posizione sono state numerose, ma essendo la disposizione del tutto nuova, non esistono commenti che scandaglino analiticamente il nuovo testo nella sua interezza.

⁷² In una intervista pubblicata su *Il Riformista*, il 17 marzo 2025 (a disegno di legge non ancora depositato) l’opinione di Fausto Giunta riportata dalla testata è stata che la formulazione della norma sarebbe un «capolavoro di contorsione concettuale e approssimazione descrittiva, ispirata al linguaggio massmediatico». Nel prossimo paragrafo daremo dimostrazione di quanto siamo d’accordo con la prima parte della frase, ma quanto qui finora scritto mette in luce come «femminicidio» sia una parola arrivata ai *media* dal diritto e non il contrario. In un altro contributo, una firma illustre come quella di Massimo Donini aggiunge alle moltissime critiche pertinenti, anche argomenti che “provano troppo”, p.e.: 1) i Paesi dell’America latina hanno tassi di violenza estremamente diversi tra loro: Nicaragua e El Salvador sono tra i Paesi più violenti al mondo, mentre Cile, Argentina, Bolivia e Paraguay si trovano, nel ranking UNODC *Homicide Rate 2023*, nello scaglione contiguo immediatamente superiore a quello di Francia, Regno Unito, Svezia e Finlandia. L’introduzione della fattispecie in America non si può pertanto spiegare (ovunque) come una necessità criminologica; 2) anche in tutti i Paesi americani che hanno introdotto una fattispecie, le condotte sanzionate erano già punite da altre norme e – come si segnalerà *infra* – le novelle non hanno previsto quasi mai aggravamenti sanzionatori. DONINI (2025).

⁷³ Al netto dell’apprezzabile sforzo nella proposta di alternative, mi trovo in disaccordo rispetto al fatto che «questo disegno di legge offra l’occasione per una più accurata riflessione su temi che troppo spesso sono relegati al margine del dibattito scientifico» MASSARO (2025b) non certo perché un dibattito non sia desiderabile, ma perché proprio quanto avvenuto negli ultimi mesi mostra il contrario: questo testo governativo ha impedito e ostacolerà a lungo un dibattito trasparente e sano nell’opinione pubblica e nell’accademia.

Quanto al soggetto attivo, il Parlamento ha optato per non limitare la platea dei potenziali autori ai soli uomini, al contrario di quanto hanno fatto alcuni ordinamenti. Tale scelta apre la strada a potenziali incriminazioni per donne lesbiche, che non potrebbero riguardare invece la casistica relativa a persone omosessuali di sesso maschile. L'esperienza estera sinora dimostra come il problema, pur discusso in dottrina⁷⁴, sia più teorico che pratico⁷⁵, anche se, trattandosi di violenza connotata dalla disparità di genere, propenderemmo per una limitazione del consesso ai soli uomini.

Il soggetto passivo è la donna. Pur nella brevità della trattazione complessiva, la Commissione giustizia del Senato ha comunque dedicato tempo a tale aspetto (in particolare attraverso le domande della senatrice Stefani) perché i problemi aperti da questa formulazione concisa sono molteplici. Da un lato, anche a voler considerare il termine come un elemento naturalistico, non mancano studi e ricerche scientifiche che mettono in discussione dal punto di vista del sesso biologico la netta divisione binaria tra uomini e donne⁷⁶. Dall'altro, osservando la questione dal versante del genere, si pone il problema pratico delle persone con differente identità di genere⁷⁷ o in transizione. All'estero il problema ha dimostrato di avere ricadute pratiche nella giurisprudenza, con soluzioni contrastanti⁷⁸, e per quanto i numeri siano contenuti esso va affrontato con una decisione politica consapevole e precisa, anche per la particolare attenzione che la fascia di popolazione giovanile nutre nei suoi confronti. La scelta di chi effettivamente punire deve essere operata dal Parlamento, non può essere delegata alla giurisprudenza.

⁷⁴ In Cile, la formulazione della fattispecie, tra il 2010 e il 2020 (in costanza di vigenza della L. N° 20.480), poteva dare adito all'inclusione delle donne tra i soggetti attivi. Si erano espresse per la sussistenza del femicidio nell'ambito della coppia lesbica: SANTIBÁÑEZ TORRES, VARGAS PINTO (2011), p. 205.


⁷⁵ La frequenza statistica del fenomeno degli omicidi tra lesbiche in Cile è nell'ordine di 1-2 ogni anno. Tuttavia, risulta che in un solo caso fu aperta una indagine in tal senso, poi ricondotta alla fattispecie di omicidio (caso della morte, nel giugno 2016, di Vanesa Gamboa, con autrice inizialmente indagata per femicidio; anche il Ministero della Donna conteggì inizialmente l'episodio all'interno di una propria lista pubblica di femminicidi; *www.t13.cl*). Cfr. PERIN (2022), p. 34 ss.

⁷⁶ Tematica studiata e approfondita, in diritto penale, da: GIRAO MONTECONRADO (2023), p. 917.

⁷⁷ Pur non esente da legittime critiche, la definizione di identità di genere maggiormente riconosciuta, almeno nel consesso internazionale, è contenuta nei Principi di Yogyakarta sui diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Seppure non vincolanti, questi principi sono diventati nella prassi uno strumento guida nel settore dei diritti umani. Nel Preambolo, si afferma: «*Gender identity is understood to refer to each person's deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms*». – Yogyakarta Principles plus 10 (YP+10) – Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics. Per il testo integrale: *yogyakartaprinciples.org*.

⁷⁸ Tra gli altri: FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (2024), p. 155; nonché: MORA (2023), p. 1.

In base alla complessa formulazione linguistica della prima frase del primo comma dell'art. 577-bis c.p., la condotta omicidiaria si connoterebbe come femminicida se finalisticamente indirizzata in una o più tra le tre macro-alternative così rappresentabili:



Le sub-alternative possibili sono in totale nove, ognuna delle quali può dar luogo a una differente forma di femminicidio.

Come è facile comprendere visivamente, l'unico elemento che le accomuna tutte è il sesso della vittima, mentre il riferimento alla ragione di genere, condensato nella formula «in quanto donna», riguarda solo il primo ramo della suddivisione (opzioni da 1 a 6).

In base all'art. 3 della Costituzione, la Repubblica riconosce come principio fondamentale l'impossibilità di operare una distinzione legale tra cittadini sulla sola base del sesso.

Pertanto, se la vita umana è il bene giuridico, non c'è possibilità di punire di più l'omicidio di una donna rispetto a quello di un uomo a meno che la condotta non leda altri beni giuridici oppure se la connotano particolari modalità commissive o finalità specifiche (che comunque facilmente si rifletteranno in altri beni giuridici).

Ciò basta per affermare che questa formulazione delle sub-alternative 7, 8 e 9 è senza ombra di dubbio incostituzionale, non residuando alcuna possibilità di interpretazione conforme.

Non è possibile, nell'attuale quadro di valori costituzionali, punire maggiormente un uomo che uccide una donna *solo* perché costei non vuole instaurare un rapporto affettivo con lui, rispetto a una donna che uccide un uomo per la medesima ragione.

Il fatto che statisticamente la prima condotta sia assai più frequente della seconda non dimostra nulla⁷⁹. Per nessun reato la maggior frequenza di alcune modalità

⁷⁹ Contra: MENDITTO (2025), par. 7, secondo il quale: «Il riferimento come persona offesa della "donna", di per sé consente di ritenerne la rispondenza al principio di uguaglianza, in considerazione dei successivi

realizzative rispetto ad altre è da sola sufficiente a determinarne la maggior pena rispetto alle ipotesi meno frequenti in violazione di un principio fondamentale.

Per quanto riguarda la sub-alternativa 9, all'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 si somma quella relativa alle evidenti carenze di determinatezza. Tale sub-alternativa era presente anche nel testo depositato in prima battuta a marzo 2025 e, per tali ragioni è stato giustamente criticato⁸⁰.

La formulazione linguistica del periodo non è minimamente selettiva e appare tautologica rispetto all'omicidio: ogni omicidio, privando una persona della vita, in realtà non solo limita ma nega alla radice le sue libertà.

Il testo legale non specifica nemmeno a quali libertà si dovrebbe fare riferimento⁸¹, cosa che potrebbe dar luogo a problemi interpretativi rilevanti in caso di concorso di reati. Se tra le libertà individuali fosse da ricomprendere, p.e. la libertà sessuale della vittima, nel caso in cui la donna fosse uccisa dopo aver subito una violenza sessuale, potremmo chiederci se la condotta di femminicidio (sub-categoria 9) non assorba quella sanzionata dall'art. 609-bis c.p.

Un discorso diverso, nell'esegesi della norma, va fatto per ciò che riguarda il primo ramo della suddivisione, dove la condotta che determina la morte è realizzata in quanto la vittima sia donna.

In particolare, le prime due sub-alternative risultano quelle di più immediata comprensione, poiché si riallacciano alla tutela differenziata che il nostro ordinamento conosce da decenni per quanto concerne la sanzione delle condotte razziste e antisemite.

Certo potranno sussistere, quantomeno in una prima fase di applicazione, nel momento in cui la formazione da parte dei giudici e delle procure sia ancora carente, una certa difficoltà nel riconoscere le fonti di prova dalle quali trovare argomento per verificare la sussistenza di questo elemento⁸². D'altro canto, la complessità della prova della condotta antisemita o razzista non mette in discussione il fatto che sia ragionevole e tecnicamente possibile punire maggiormente colui che uccide un'altra persona quando in tal modo intende colpire un intero gruppo: siano gli ebrei o le persone di colore, anche a prescindere dal fatto che la vittima sia più o meno religiosa o la sua pelle sia ritenuta dall'autore di un colore sgradito.

La misoginia è un atteggiamento discriminatorio che una società democratica non può rassegnarsi ad accettare per quanto sia molto diffuso, socialmente tollerato

richiami alla specificità della condotta omicidiaria ancorata alla sola appartenenza al genere femminile che, in quanto tale, è ritenuto di particolare offensività (come fenomeno criminale e sulla base dei dati su indicati)».

⁸⁰ GATTA (2025), p. 157.

⁸¹ Non si contesta il fatto, correttamente rilevato da Menditto, che l'espressione costituisca una sintesi «delle condotte omicidiarie approfondite dalla Commissione femminicidio della XVIII legislatura e che sono esaminate costantemente dalla giurisprudenza oggi nell'ambito delle aggravanti esistenti». Tuttavia, tale processo di astrazione, almeno così proposto, pur apprezzabile nel fine, non raggiunge nemmeno il più basso degli standard di rispetto del principio di legalità. MENDITTO (2025), par. 7.

⁸² Il problema della prova si è rivelata una sfida per tutti i Paesi che hanno introdotto una fattispecie *ad hoc*, doverosamente affrontata con gli strumenti della formazione da tutti i membri del sistema giudiziario. Cfr. ARAYA NOVOA (2021), pp. 57-83.

anche da chi ne subisce le conseguenze o persino ostentato da personalità illustri presenti o passate⁸³.

Nella dottrina italiana, Luciana Goisis aveva già espresso il suo favore per un'estensione dell'art. 604-ter c.p. al fine di renderlo riferibile anche ai reati di odio misogino. Per accertarne la sussistenza i giudici dovrebbero verificare che «le condotte contengano effettivamente i segni di una finalità di discriminazione e di odio – di genere – allorché l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto riguardo anche al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sul genere e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato all'esclusione di condizioni di parità»⁸⁴.

Uscendo dall'esegesi per tornare brevemente alla politica penale, riteniamo che in questo preciso settore, anche considerando quanto già previsto dagli artt. 576 e 577 c.p., residui un ambito in cui una tutela rafforzata, prevista per altre forme di discriminazione, oggi manchi e meriterebbe spazio. Chi, odiando le donne, sceglie di scaricare violenza e frustrazione su una prostituta, individuata perché più accessibile, oggi viene giudicato senza che sia dato valore a questi aspetti, malgrado siano stati quelli decisivi nel determinare la condotta effettivamente realizzata⁸⁵.

Per quanto riguarda le condotte sub-alternative comprese tra i numeri 3 e 6, il d.d.l. 1433-A ricalca, ampliandola alla prevaricazione, la proposta alternativa avanzata in precedenza da Antonella Massaro⁸⁶. Ha scritto infatti l'Autrice: «una possibilità potrebbe essere quella di valorizzare la triade controllo, possesso e dominio, richiedendo che il fatto sia basato (o fondato) su ragioni di controllo, possesso o dominio esercitati nei confronti della persona offesa in quanto donna».

Il riferimento generale alla discriminazione di genere «in quanto donna», protegge, anche in queste quattro sub-alternative, da possibili dichiarazioni di incostituzionalità, anche se una collocazione dell'elemento in posizione diversa, p.e. in apertura della norma anziché mescolato all'elencazione delle condotte, sarebbe stato decisamente preferibile.

Le quattro condotte (prevaricazione, controllo, possesso, dominio) indicate nella disposizione non possono certo definirsi un esempio di precisione, ma non sono più

⁸³ Per tutti: SCHOPENHAUER (2000), *passim*.

⁸⁴ GOISIS (2022), p. 62. In precedenza, cfr. anche: MAUGERI (2016), § 4 ed ora anche: TORRE (2025) (par. 3.2.) nonché BRASCHI (2025b), pp. 5-6. Sul tema di recente, con argomentazioni invero meno stringenti: MASSARO (2025a), pp. 26-30.

⁸⁵ La necessità di osservare il problema della violenza maschile contro le donne a partire dalle necessità delle persone più esposte ad esso è un punto sul quale abbiamo insistito nel corso dell'audizione che abbiamo reso in Commissione giustizia al Senato, lo scorso 20 maggio. Cfr. GONZÁLEZ JARA (2021), pp. 169-183.

⁸⁶ MASSARO (2025b), par. 4.

oscure di altre previste in fattispecie contigue⁸⁷, a cominciare dal verbo «maltrattare» che fa da architrave all'art. 572 c.p., fattispecie baricentro dei reati c.d. relazionali⁸⁸.

Le citate quattro condotte potrebbero pertanto rivendicare un proprio spazio di legittimità e determinatezza, ma a differenza delle prime due, concernenti l'odio e la discriminazione, esse contendono spazio applicativo ad altre forme aggravate di omicidio punite con l'ergastolo già presenti nel codice.

Non pensiamo soltanto all'aggravante relativa agli atti persecutori prevista dal nr. 5.1) dell'art. 576 c.p. ma a una combinazione di altre, dalla 5) dello stesso articolo alla premeditazione ex nr. 3) dell'art. 577. Non vanno escluse, poi, quelle relative a coniugio e parentela.

Infatti, l'elemento veramente problematico al riguardo concerne l'applicazione della nuova norma che si darà nella pratica tribunalizia.

Per quale ragione un pubblico ministero notoriamente sovraccarico di lavoro, dovendo portare a giudizio un caso in cui autore e vittima erano legati in matrimonio e volendo chiedere una condanna all'ergastolo, dovrebbe avventurarsi in una articolata dimostrazione del "dominio" del marito sulla moglie – che imporrebbe a lui, alla p.g. e ai suoi collaboratori giorni di indagini e di lavoro – quando gli potrebbe bastare allegare al fascicolo un certificato di matrimonio?

A partire dal 2009 la Suprema Corte ha costruito, non senza grattacapi⁸⁹, una articolata giurisprudenza relativa al reato di atti persecutori che oggi, a tre lustri di distanza dalla sua introduzione, sembra aver faticosamente legittimato il proprio spazio. Per quale ragione, lo stesso pubblico ministero dovrebbe ricorrere all'art. 577-bis c.p. anziché all'art. 576 nr. 5.1) c.p., di fronte al caso di un uomo che uccide la donna che lo ha respinto ma di cui si è invaghito dopo aver fatto di tutto per controllarla fino a costringendola a cambiare abitudini per evitarlo? La dimostrazione in giudizio della sussistenza del reato di atti persecutori è complessa, ma quantomeno il magistrato potrà farsi forza del cammino tracciato da altri colleghi.

Si ribatterà, allora, che il pubblico ministero potrà portare le prove che ritiene sufficienti per una condanna ex art. 576 nr. 5.1) c.p. e contestare al contempo anche l'art.

⁸⁷ Prosegue Massaro: «Quanto ai concetti di controllo, possesso e dominio, ho immaginato, sia pur come spunto di una riflessione ancora provvisoria, che gli stessi possano essere collocati lungo una sorta di climax ascendente, in base al diverso grado di incidenza sulla sfera di autodeterminazione della donna: il controllo indicherebbe la limitazione della libertà di autodeterminazione a un livello "minimo", il possesso farebbe riferimento a una vera e propria reificazione della donna, mentre il dominio si riferirebbe a uno stato assoggettamento complessivo della persona. Si tratta di elementi che sarebbero una manifestazione del rapporto di potere o, meglio, della asimmetria di potere che caratterizza le dinamiche della violenza di genere: ho pensato, però, che fosse più utile, per esigenze di determinatezza della fattispecie, evitare un esplicito riferimento al potere e cercare di articolare in maniera più specifica le sue "componenti". I tre elementi, ovviamente, dovrebbero sussistere in via alternativa, non cumulativa» MASSARO (2025b), par. 4.

⁸⁸ Pur ancora ricorrendo al virgolettato di "così detto", il «reato relazionale» ha trovato concettualizzazione e "consacrazione" in un'importante opera di taglio trattatistico: BARTOLI (2022), pp. 159-172. Sia concesso un riferimento anche al nostro: CORN (2023), *passim*.

⁸⁹ Ne avevano segnalato sin da subito i problemi interpretativi: MAUGERI (2010); DE SIMONE (2013). A quasi un decennio di distanza dall'introduzione della fattispecie, ha potuto esaminare numerose fonti giurisprudenziali la monografia: DI MAIO (2018), *passim*.

577-bis c.p. Sarà lavoro del giudice stabilire se condannare in base all'una o all'altra fattispecie: 575 aggravato dal 576 oppure 577-bis.

Ma il tragico gioco dell'oca del simbolismo penale ci riporta alla casella di partenza: se il giudice si convincerà che la ricostruzione più aderente alla fattispecie è quella prevista dall'aggravante di atti persecutori, piuttosto che dall'elemento dell'atto di controllo sulla donna in quanto donna, dovremmo dire che l'esempio sopra proposto non era un femminicidio?

Il Parlamento che ha costruito questo labirinto non ha creato una mappa per uscirne.

6. La relazione sullo stato di applicazione.

I numerosi inviti a un supplemento di riflessione e la consapevolezza di aver elaborato un testo orfano della pur minima indagine comparatistica, hanno comunque spinto l'aula del Senato ad introdurre nel testo un art. 2, non presente nella prima versione depositata dal Governo.

Esso imporrà al Ministero della giustizia di predisporre una "Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne"⁹⁰.

Lungi da noi criticare l'idea di raccogliere e pubblicare dei dati ufficiali per guidare l'azione politica⁹¹, consapevoli come siamo della loro scarsità e della loro necessità⁹².

D'altra parte, sia il Ministero della giustizia sia la Corte di Cassazione, come noto, già provvedono alla raccolta di statistiche giudiziarie per molte fattispecie di reato. Pertanto, il lavoro di estrazione di queste informazioni, da una parte richiederà poco sforzo se non quello di disaggregare i dati per sesso della persona offesa, dall'altra non

⁹⁰ Art. 2: «Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti».

⁹¹ Valga per tutte la virtuosa esperienza della Relazione predisposta dal Ministero della salute e trasmessa al Parlamento annualmente, in ottemperanza della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza. Cfr. www.biodiritto.org.

⁹² Nell'apertura della monografia dedicata al reato di femminicidio avevamo affiancato l'analisi dei pochi dati disponibili, a una considerazione circa l'importanza di ricerche strutturate e periodiche (CORN (2017), pp. 9-36). La richiesta di dati ufficiali per indirizzare le azioni è da sempre in cima alle agende delle associazioni di supporto alle vittime. La prima indagine interamente ed esplicitamente dedicata alla violenza sulle donne – denominata Indagine sulla sicurezza delle donne – fu curata dall'Istat nel 2006, la seconda nel 2014, mentre per la terza si sta ancora attendendo, pur essendo stata annunciata una pubblicazione nel novembre 2025, poi rinviata al 2026. Il finanziamento dell'attività è in capo al Ministero per le pari opportunità, ma la realizzazione avviene con la collaborazione progettuale dei centri antiviolenza (www.istat.it). Cfr. in particolare: RE, RIGO, VIRGILIO (2019), pp. 9 ss., in part. il par. 1 intitolato: "Dal silenzio alla confusione?".

v'era necessità di utilizzare una fonte primaria come la legge per realizzare un'attività che il Ministero o la Corte potevano già decidere autonomamente di predisporre.

A nostro parere, la scelta dei dati statistici da raccogliere per redigere una relazione dovrebbe essere contenuta in un atto amministrativo del Ministero, mentre la legge dovrebbe stabilire il fine e tutt'al più l'ampiezza dell'indagine che desidera ricevere. Per questo ci permettiamo di mettere in guardia circa il fatto che la relazione, priva di un fine esplicito e accoppiata a dei dati reali sul fenomeno della violenza solo una volta ogni dieci anni, venga giocoforza interpretata sulla base delle sensibilità che di anno in anno saranno espresse dal Ministero.

L'oggetto della raccolta, inoltre, è tanto ristretto da essere utile soltanto a comprendere se la magistratura utilizzerà o meno questa nuova legge o continuerà a perseguire il fenomeno con le norme oggi vigenti.

L'art. 2, limitandosi a richiedere che la relazione sia annuale, purtroppo alimenterà un difetto strutturale della visione penal-populistica italiana del fenomeno della violenza contro le donne. Anno dopo anno si stimolerà l'osservazione di tutto il complesso fenomeno della violenza contro le donne attraverso la lente molto ristretta di un piccolo insieme di dati giudiziari – nemmeno riguardanti tutte le ormai numerose leggi sul tema, ma soltanto questa –, quando la ben più rilevante indagine generale sul fenomeno della violenza contro le donne viene realizzata dall'Istat con frequenza solo decennale.

In altre parole, temiamo che il processo comunicativo che si creerà porterà l'opinione pubblica (e non pochi addetti ai lavori) a credere che quelli pubblicati saranno "i dati sulla violenza" quando nulla è più errato di questa semplificazione. Essi, infatti, saranno semplicemente "i dati sull'amministrazione della giustizia in una percentuale ridottissima dei casi più gravi"⁹³.

L'Italia ha da tempo imboccato la via di una gestione giudiziaria e politicamente deresponsabilizzante di un problema che dovrebbe essere inquadrato come di salute pubblica⁹⁴, ma norme come l'art. 2, a un primo sguardo non così rilevanti, aumentando la confusione nell'opinione pubblica, allontanano dalla soluzione del problema, perché non aiutano a concentrare le risorse sugli obiettivi più importanti.

⁹³ Non si conteggeranno i femminicidi-suicidi, perché né si assolve né si condanna, dato che i procedimenti per morte del presunto responsabile vengono direttamente archiviati dopo una sommaria istruzione (la letteratura estera, pur non recente, indica che questa casistica copre tra il 25% e il 33% delle morti. Cfr. FERNÁNDEZ TERUELO (2011), p. 9-15.). Non si conteggeranno i casi in cui le indagini non portano rapidamente all'individuazione di un autore. Vi saranno sovrapposizioni di dati concernenti annate diverse, dovute alla diversa velocità dei procedimenti penali. Non si considereranno le situazioni in cui le vittime di violenza vengono indotte al suicidio o altrimenti vi giungono come ultima risorsa per liberarsi da una condizione insopportabile (c.d. suicidio-femminicidio; da ultimo: CASTILLO-ARA (2025), pp. 100-119.

⁹⁴ Pensiamo alla Norvegia o alla Spagna. Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, XVIII legislatura, *Relazione su "Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata"*, Doc. XXII-bis n.5. Più di recente, anche alle scelte operate dal Regno del Belgio.

Le variabili che possono incidere sulla frequenza di applicazione di una norma penale incriminatrice sono moltissime⁹⁵. A cambiare può essere il fenomeno criminale sanzionato, può essere l'organizzazione complessiva del sistema di indagine degli eventi, come l'efficacia delle misure di prevenzione – non solo quelle di polizia, ma anche (e ve ne sarebbe un gran bisogno) quelle predisposte dai servizi sociali – può essere l'efficienza del processo nel suo complesso così come la formazione dei giudici. A cambiare può essere una regola (o un insieme di regole) processuali⁹⁶.

Distillare alcuni dati, senza una motivazione esplicita e senza uno scopo dichiarato, equivale a osservare un fenomeno da un punto di vista tanto limitato da impedire lo sviluppo di riflessioni che vadano oltre il livello dell'inferenza, e a trasmettere la sensazione di un dominio sull'oggetto osservato, quando l'unico elemento visibile è l'ultimo anello della catena, ovvero la sentenza del giudice. Ecco allora che in un ambiente dove i pregiudizi abbondano⁹⁷ e sul quale gli occhi dell'opinione pubblica sono costantemente puntati⁹⁸, la relazione annuale, se non redatta con senso di misura e non interpretata con consapevolezza, potrebbe produrre un controllo eccessivo sul lavoro della magistratura.

Cadendo in un vizio vecchio come il mondo, si finirebbe per leggere i numeri cercando colpevoli, invece di interrogarli per individuare i problemi.

La storia recente ha mostrato come il Parlamento non sempre sia capace di resistere alla pressione delle aspettative mediatiche di condanna quando i giudizi riguardano casi di violenza contro le donne⁹⁹.

⁹⁵ Ne illustrano una serie assai dettagliata: GIALUZ, DELLA TORRE (2022), con particolare riferimento al cap. 5 della parte prima.

⁹⁶ Si pensi, per il caso qui esaminato, all'impatto della legge 12 aprile 2019, n. 33 «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo» oggetto poi dell'attenzione (accondiscendente) della Consulta con la sentenza 18 novembre – 3 dicembre 2020, n. 260 del 2020. Cfr. LEO (2020); recentemente anche sentenza 10 dicembre 2024 – 17 gennaio 2025, n. 2 (con nota di MURRO su www.penaledp.it 18 gennaio 2025).

⁹⁷ Li ha posti con acuta stigmatizzazione: DI NICOLA TRAVAGLINI (2018); ma è la stessa giurisprudenza CEDU a rimarcarlo frequentemente. L'ultimo caso di condanna dell'Italia dovuta a derubricazione di episodi violenti a semplici liti coniugali è stato reso pubblico tramite comunicato stampa il 23 settembre 2025 (caso: Scuderoni c. Italia *application* n. 6045/24); il più immediato precedente risale solo a qualche mese prima: CEDU, I Sez., sent. 13 febbraio 2025, PP c. Italia, *application* n. 64066/19 (con nota di GAUDIERI su www.penaledp.it 25 febbraio 2025).

⁹⁸ Con frequenza costante assistiamo a sentenze variamente considerate “scandalose”, aggettivo che, tuttavia, mal si addice a definire tanto una condanna quanto, giocoforza, un'assoluzione, come ha giustamente osservato da ultimo: LOSAPPIO (2025).

⁹⁹ Triste pagina politica quella scritta poco dopo la sua entrata in vigore dall'art. 162 ter c.p. (Estinzione del reato per condotte riparatorie). Trascorsi quattro mesi di vigenza, l'ambito applicativo della norma, già di per sé non ampio, fu ridotto, escludendo che potesse applicarsi nei casi di atti persecutori, non appena fu resa nota una sentenza di primo grado che utilizzava in modo alquanto maldestro il nuovo istituto. Con incredibile tempismo – o scarsa fiducia nelle loro stesse decisioni – i due rami del Parlamento furono più rapidi dei giudici d'appello. La singola applicazione di cui si ha notizia è Trib. Torino, sent. 2.10.2017 n. 1299, che, senza nemmeno dar conto di un effettivo ascolto della vittima e della sofferenza da ella subita, dispose l'estinzione del reato in un'ipotesi di atti persecutori protratti nel tempo a fronte del versamento *banco iudicis* di una somma di 1500 euro. La sentenza fu in grado, tuttavia, di provocare un dibattito mediaticamente mal gestito (FERRANTI (2017), pp. 1-5) che convinse il Parlamento a una rapidissima marcia indietro. Il 6 dicembre

L'oscuro timore che speriamo venga smentito dai fatti, ma che non possiamo esimerci dall'esplicitare, è che il legislatore abbia inteso prevedere questa puntuale raccolta di dati con l'implicito scopo di raccogliere elementi per fondare una futuribile modifica della norma stessa che va introducendo con l'art. 577-bis c.p. Se è vero che, anche di recente, l'opportunità o meno di abrogare o modificare un articolo del codice penale è stata discussa anche opinando sulle *performance* della norma in quanto a condanne comminate¹⁰⁰, è bene rammentare che i valori in gioco quando si sanzionano gli illeciti che incidono sul buon andamento della pubblica amministrazione sono di tutt'altro livello di quelli che entrano in discussione con il diritto alla vita.

7. La pena e le circostanze connesse al suo calcolo.

Il tema della pena è spinoso perché alla scelta di prevedere il femminicidio come fattispecie autonoma di reato consegue quella di attribuirgli una pena propria che giocoforza viene calibrata su quelle previste per le forme aggravate dell'omicidio: l'ergastolo.

Lo scarno dibattito parlamentare ha evidenziato come uno degli obiettivi dell'introduzione della fattispecie sia proprio quello di aumentare la frequenza con cui questa pena è applicata alla casistica di riferimento e l'art. 2 del d.d.l. sul quale ci siamo appena soffermati sarà chiamato a dare conferme o smentite in tal senso.

I richiami al "messaggio di rifiuto totale" della violenza contro le donne e all'idea di deterrenza che tale pena muoverebbe sono formule di stile o provocazioni demagogiche poiché non vengono mai accompagnate dalla ben che minima ricerca empirica¹⁰¹.

Pertanto, ci uniamo a coloro che si ostinano a non considerarne l'abolizione come un'utopia¹⁰² e a coloro che nell'ergastolo vedono un fattore in grado di minare, in una società davvero liberale, la legittimazione stessa dello Stato a punire¹⁰³. Se forse non

2017, all'art. 162 ter c.p. fu aggiunto un comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 612 bis».

¹⁰⁰ Ci si riferisce, chiaramente, alla fattispecie di abuso d'ufficio. Sergio Seminara l'ha definita una «gracile motivazione» e non possiamo che condividerlo, ma certo è che era pur sempre una motivazione ripetuta con insistenza ed efficace nel raggiungere il suo scopo. SEMINARA (2024), p. 22.

¹⁰¹ Materiale fondamentale, ancorché limitato nel tempo e nello spazio, è quello offerto alla comunità scientifica da: PASINI (2025), pp. 97-112.

¹⁰² DOLCINI (2025), pp. 25-37.

¹⁰³ DE FRANCESCO (2025), pp. 62-64; cfr. anche Gabriele Fornasari, che scrive: «Eppure, mi pare che chi si è occupato sul serio, recentemente, di questo tema, una volta superati gli steccati ideologici che forse hanno inquinato la discussione tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo, abbia senz'altro indicato la strada giusta, ovvero quella di una piena valorizzazione del principio di offensività, che nella legislazione e nella prassi applicativa vive di alti e bassi, ma che la dottrina non può non innalzare a propria bandiera nell'operazione volta a salvare il diritto penale dal destino di diventare – più di quanto già non lo sia – uno strumento repressivo cieco e casuale, per di più durissimo verso gli emarginati sociali e assai pietoso verso chi sa muoversi negli interstizi fra legalità e illegalità» FORNASARI (2022), p. 1606.

siamo ancora pronti, socialmente, per questo passo di civiltà¹⁰⁴, dovremo cercare quantomeno di non muoverci in direzione opposta.

La previsione dell'ergastolo per questo reato non può essere accettata come scontata tanto più se il quadro sanzionatorio previsto per il nuovo reato viene considerato nel suo complesso e, come ha suggerito di fare Domenico Pulitanò, anziché guardare il femminicidio in controluce rispetto all'ergastolo, osserviamo quest'ultimo rispetto al primo¹⁰⁵.

Si è constatato come: «l'obiettivo evidente [...] [è] contrastare sentenze di condanna giudicate troppo indulgenti e dovute per lo più – per quanto emerge dalle motivazioni di alcune di esse – a quella inconsapevole legittimazione dei valori culturali del patriarcato (è il caso, ad esempio, dei riferimenti alla gelosia, all'amore non ricambiato, alla scarsa sensibilità della donna o alla sua forte personalità, etc.)»¹⁰⁶. Per parte nostra, tanto condividiamo l'obiettivo e la ricostruzione, quanto criticiamo lo strumento scelto per provare a raggiungerlo.

Infatti, la parte della disposizione dell'art. 577-bis c.p. che stabilisce la pena non è soltanto quella che dispone l'ergastolo, ma è tutto il complesso meccanismo di calcolo trasfuso in ben tre commi dopo quello dedicato alla descrizione della condotta¹⁰⁷.

Per quale ragione questa fattispecie abbia bisogno di un meccanismo di calcolo delle circostanze diverso da quello previsto per tutte le altre presenti nel codice non viene spiegato, ma il fatto che debbano essere neutralizzati preventivamente gli stereotipi di genere – nello specchio dei quali, evidentemente, si ritiene che i giudici applicheranno il reato di femminicidio – non può essere considerato un motivo sufficiente e tanto meno corretto.

Gli stereotipi non si eliminano truccando i calcoli, ma si affrontano giorno dopo giorno introducendo trasversalmente quell'educazione sensibile all'uguaglianza di genere che – quella sì! – è già legge dello Stato in virtù della Convenzione di Istanbul che

¹⁰⁴ Sia concesso ribadire una posizione espressa già tempo orsono: CORN (2007), pp. 13-90.

¹⁰⁵ «La previsione dell'ergastolo è una risposta alla passione contemporanea per il punire (è il titolo di un noto libro del sociologo Didier Fassin). È di pochi anni fa l'esclusione del rito abbreviato (cioè, della conseguente riduzione di pena) per imputazioni di delitti puniti con l'ergastolo. È questo lo sfondo della proposta sul femminicidio come delitto da ergastolo: esibizione di massima severità. È questo l'aspetto che merita maggiore attenzione: non la retorica sul femminicidio, ma la retorica (e la passione) dell'ergastolo». PULITANÒ (2025a), p. 3.

¹⁰⁶ PECORELLA (2025), punto 7. Nei commenti sinora apparsi sull'art. 577-bis c.p., complice il fatto che da marzo ad oggi nessuna modifica al disegno di legge originale ha mai riguardato la pena, il tema dell'ergastolo è tra i più trattati, espandendosi verso riflessioni che travalicano questa fattispecie. Per questa ragione, abbiamo preferito concentrarci su aspetti meno indagati, dedicando all'ergastolo uno spazio residuale. Sul punto, l'opinione a nostro avviso più condivisibile è quella formulata da: BARTOLI (2025), pp. 14-17

¹⁰⁷ Questo il testo: «II. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. III. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. IV. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

la prevede esplicitamente¹⁰⁸ e che i governi italiani succedutisi negli ultimi dodici anni – questo compreso – mostrano di non avere la volontà o la coesione per attuare.

La ragione dell’inserimento di questi commi, d’altra parte, sarà la nuova tappa di un confronto a distanza tra Parlamento e Corte costituzionale che si è aperto nel momento in cui, con la l. 69/2019 il legislatore ha inteso intervenire sulla discrezionalità del giudice in sede di giudizio di bilanciamento.

La Consulta è intervenuta direttamente con dichiarazioni di incostituzionalità¹⁰⁹ ed il sentiero che ora intraprende il Parlamento va nella direzione di prestabilire l’entità della pena che potrà essere inflitta a seguito di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso concreto, facendo comunque in modo che la pena non sia mai inferiore ai 15 anni¹¹⁰.

Tale confronto, va precisato, non può essere inquadrato – con metafora agonistica – come un “braccio di ferro”, dacché la Consulta pur si affanna a precisare il senso dei propri interventi demolitori.

«La decisione odierna – scrive p.e. nel comunicato stampa che accompagnò la Sent. 197/2023 – non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi apprezzabile, finalità del “codice rosso” di intervenire con misure incisive, di natura preventiva e repressiva, contro il drammatico fenomeno della violenza e degli abusi commessi nell’ambito delle relazioni familiari e affettive. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l’assolutezza del divieto posto dal legislatore può comportare nei singoli casi risultati contraddittori rispetto a questo scopo, finendo per determinare l’applicazione di pene manifestamente eccessive».

La Corte, pertanto, fa tutto ciò che il suo ruolo le concede, consapevole dell’importanza immensa dell’obiettivo. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi del

¹⁰⁸ «Capitolo III – Prevenzione; Articolo 14 – Educazione. 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei *mass media*». Spende considerazioni in proposito anche: PASCULLI (2025), par. 4.

¹⁰⁹ Corte cost., sentenza 20 maggio – 20 giugno 2025, n. 85: ha ritenuto le questioni fondate e ha dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione». In precedenza, sempre con dichiarazione di incostituzionalità relativa agli automatismi dei meccanismi di calcolo degli aumenti di pena: Corte cost., sentenza 10 ottobre – 30 ottobre 2023, n. 197.

¹¹⁰ Mentre critica l’opzione del legislatore del 2019, Claudia Pecorella sembra incline ad accettare questa nuova impostazione (PECORELLA (2025), punto 7). Fermamente contraria, invece: ANM (2025), p. 8.

legislatore, apparentemente più propenso ad annunciare provvedimenti sempre nuovi piuttosto che curarne la qualità dei contenuti¹¹¹.

D'altro canto, a pagare il prezzo più salato di questa ostentata foga vendicativa non sono certo gli autori di questi crimini – novelli “mostri” che, come tali, evidentemente non esistono – ma finiscono per essere proprio le vittime e i loro familiari. Malgrado, a parole, non v'è politico che non stia dalla loro parte o pretenda di farsene portavoce, nei fatti l'unico bisogno che paiono disposti a soddisfare è proprio quello di maggior pena. Peccato che nessuno si curi mai di verificare se tutte queste vittime avvertano veramente tale bisogno, malgrado tale scelta politica (guarda caso la più a buon mercato) le costringa ad affrontare processi connotati da uno scarso tasso di umanità¹¹².

Non vi sarà avvocato difensore che non interrogherà il giudice circa l'incostituzionalità di questi meccanismi barocchi e non ci sarà giudice che non rivolgerà il quesito alla Consulta e tutti costoro, nel far ciò, avranno agito secondo diritto e nel rispetto dell'etica professionale. Ciò costerà un anno di fatica supplementare, dolore e attesa a tutte le persone in carne ed ossa coinvolte nella vicenda, costrette ad attendere un giudizio interlocutorio non sul fatto che li riguarda, ma sulla ragionevolezza delle scelte che altri hanno preso asserendo in tal modo di garantir loro maggior tutela. E una volta che il responso arriverà esse avranno vinto? Che cosa avranno vinto? Quale giustizia avrà vinto?

Proprio l'esperienza comparata, che in Italia si sta rifiutando di tenere in considerazione, insegna che il femminicidio, anche laddove (e non ovunque) è diventato una fattispecie penale, non è stato progettato ed utilizzato per punire maggiormente quella minoranza di situazioni che, giocoforza, finiscono all'attenzione del giudice penale¹¹³.

Se il nuovo reato verrà approvato definitivamente con questo testo, la fattispecie italiana si distanzierà dalle altre esperienze esaminate non solo per la sua discutibile descrizione della condotta, ma anche per un profilo sanzionatorio che finirebbe per tradire il senso stesso del concetto di femminicidio. Quel diritto a una vita libera dalla violenza proclamato dalla Convenzione di Belém (e ribadito da quella di Istanbul) è funzionale a una presa d'atto istituzionale del fenomeno della violenza contro le donne

¹¹¹ Senza curarsi, pertanto, di sovraccaricare di lavoro la stessa Consulta, il ruolo della quale finisce per essere quello di vera e propria Terza Camera, vista la frequenza dei suoi interventi e malgrado attraverso le sue pronunce la riconduzione a proporzione delle norme non possa essere piena. Da ultimo: Corte cost., sentenza 14 gennaio – 6 febbraio 2025, n. 9, sia concesso il riferimento alla nota: CORN (2025), p. 1886 e ss.

¹¹² Come già sottolineato da: FILICE, ROTOLO (2025). Il contributo mette in luce le difficoltà del sistema penale italiano nel trattare questa tipologia di reati, evidenziando anche la complessità di garantire un processo che sia umano e rispettoso delle vittime.

¹¹³ Le pene generalmente previste sono quelle che ciascun ordinamento già stabilisce per le ipotesi più cruente di omicidio, siano esse denominate omicidio aggravato, assassinio o parricidio. Anche nei Paesi, come il Guatemala, in cui dal punto di vista della fattispecie sono state operate le scelte più intransigenti, sotto il profilo sanzionatorio, ci si è spinti al massimo ad escludere il reo dall'accesso a misure sostitutive od ogni altro strumento che provochi la riduzione del tempo da trascorrere in carcere. Sia concesso ancora: CORN (2017), pp. 167-169; da ultimo, riguardo alle norme cilene del 2020: ID. (2022), pp. 57-78.

che deve produrre progressivamente, da un lato, un’astensione da parte delle istituzioni degli atteggiamenti che hanno permesso che si espandesse tanto, dall’altro, la promozione di politiche pubbliche positive.

Usare il concetto di femminicidio per punire di più qualche decina di autori all’anno significa non aver capito nulla di tutto questo o significa non volerlo comprendere.

8. Conclusioni.

La legge che ha introdotto il reato di femminicidio prevede l’introduzione di molte altre norme penali e modifica il codice di procedura penale in diversi punti. Dal punto di vista dell’impatto pratico quelle novità avranno conseguenze ben maggiori dell’introduzione del reato di femminicidio, che verrà contestato qualche decina di volte all’anno.

È urgente che l’attenzione si porti anche su quella parte dell’articolato che finora ha faticato a trovare spazio nei commenti pubblicati¹¹⁴, ma che ha visto preoccupare quasi tutti i, non molti, magistrati auditi.

Per quanto concerne l’art. 577-bis c.p., la disamina realizzata in queste pagine è stata oltremodo amara.

Siamo di fronte all’ennesima legge a sostanziale invarianza finanziaria¹¹⁵, per cui è chiaro che non v’è intenzione alcuna di affrontare il problema, mentre scientemente si solleva sempre più in alto la polvere della discussione inconcludente.

“Femminicidio” non è una parola magica¹¹⁶ che da sola può salvare vite umane.

¹¹⁴ Per esempio, il disegno di legge prevede aumenti di pena (da un terzo a due terzi) in relazione a una serie di reati qualora commessi «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»: quelli previsti dagli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 585 (lesioni aggravate), 593-ter (interruzione di gravidanza), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 612-bis (stalking), 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). Assai critico il parere della ANM (2025), p. 9 ss. che rileva, per esempio, come «l’aggravante a effetto speciale in relazione al reato di *stalking* assumerebbe un particolare onere a livello di tenuta del sistema giudiziario, poiché implicherebbe la celebrazione dei numerosi processi in relazione al delitto atti persecutori – di cui la quasi totalità è commessa nei confronti di una donna e in ragione di abusi nei suoi confronti nell’ambito del rapporto sentimentale – dinanzi al tribunale in conformazione collegiale [...]». Di recente, più che a una fattispecie di femminicidio, aveva guardato con interesse alla possibilità di introdurre un’aggravante “di genere”: MASSARO (2025a), pp. 27-30. Sul tema, avevamo già citato: MAUGERI (2016), § 4.

¹¹⁵ L’art. 6 sarebbe l’unico a prevedere un esborso economico, quantificato “a regime”, in 300.000 euro all’anno, che importerebbe una modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 131/1986) alleggerendo di alcuni oneri economici le vittime dei reati oggetto delle nuove norme. A nostro avviso, tuttavia, si darebbe luogo a una ostentazione di beneficenza che introduce disparità rispetto a situazioni altrettanto gravi e che rafforza l’idea che nulla si spenda per la prevenzione. Sottolinea tale aspetto anche: PASCULLI (2025), par. 5.

¹¹⁶ «Terrificante è sempre stata l’amministrazione della giustizia, e dovunque. Specialmente quando fedi, credenze e superstizioni, ragion di Stato o ragion di fazione la dominano o vi si insinuano». Le parole di

La retorica del “è un primo passo”, visto che l’introduzione del reato di atti persecutori risale al 2009, è buona solo per coloro che sul tema non saprebbero cos’altro dire.

L’Italia ha urgente bisogno di una legge “generale” che assicuri il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza: una legge lunga, ricca di diritti, di finanziamenti e povera di diritto penale. Alcuni tra i Paesi che hanno piegato verso il basso la curva della violenza contro le donne si sono fatti aiutare dal concetto (e/o dalla fattispecie) di femminicidio, ma nessuno è riuscito a farlo senza assumerne i costi economici e culturali.

Qualsiasi discussione attorno al potenziale deterrente dell’art. 577-bis c.p. isolatamente considerato, pertanto, non solo non merita né tempo né spazio, ma non merita nemmeno misericordia per la frustrazione sociale che progressivamente provocherà.

In queste conclusioni non proponiamo un testo alternativo per l’art. 577-bis c.p. perché sarebbe necessario riscrivere l’intero capo dedicato ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale poiché nessuno degli articoli che oggi lo compongono è in grado di offrire risposte soddisfacenti, nel quadro costituzionale, ai bisogni del nostro tempo.

Non si tratta di una provocazione, bensì di un dato di fatto: sarebbe sorprendente il contrario, ovvero che dopo un secolo di vigenza uno schema di disciplina predisposto funzionalmente a privilegiare gli interessi dello Stato su quelli della persona, possa rispondere ai bisogni e ai valori di una società democratica e “aperta”.

L’intelaiatura del codice fascista non potrà reggere il femminicidio senza crollare.

Ecco perché riteniamo che il lavoro, oggi, non si debba indirizzare all’elaborazione di una proposta sufficientemente leggera da riuscire a innestarsi sul vecchio ceppo.

Le conclusioni che ci sentiamo di avanzare vanno nel senso, perciò, di confermare i timori generalizzati circa le questioni di costituzionalità che l’art. 577-bis c.p. produrrà.

Al contempo desidereremmo vedere indirizzate le energie, che comunque in questi ultimi mesi si sono dedicate alla discussione, verso lo studio e l’elaborazione di qualcosa di completamente nuovo.

La tentazione di disperdere gli sforzi nel commento delle ordinanze di remissione alla Corte della nuova norma sarà grande, ma per quanto spirito costruttivo possa esprimersi in chi si presterà a queste discussioni per “salvare” frammenti di art. 577-bis c.p., resterà il dato di fatto di alimentare un dibattito in cui femminismo e valori costituzionali sembreranno divergere. Si tratterebbe di una iniziativa animata da intenti condivisibili, ma priva di efficacia concreta sul piano sistemico: un esercizio di tecnicismo-giuridico autoinflitto.

Se vogliamo mostrarci davvero interpreti autentici di una impostazione scientifica del diritto penale in chiave costituzionalmente orientata, dovremmo dedicare

Sciascia (tratte da *«La strega e il capitano»*, citato da ultimo da: RISICATO (2022), p. 369) ci mostrano il danno che porta una parola, come femminicidio, quando anziché essere utilizzata come strumento è proposta, isolata, come taumaturgico atto di fede.

maggiori energie allo studio a tutto campo¹¹⁷ della violenza contro le donne. Troppo poche sono le ricerche giuridiche approfondite su un tema che ormai da anni il legislatore ha posto al centro della sua attenzione: aumentare gli sforzi, come è naturale che sia, aumenterà il livello dei lavori e darà l'autorevolezza al pensiero che la nostra scienza, in questo momento, non riesce ad avere nelle aule parlamentari.

Non ascoltare la nostra scienza, in questo momento, non ha alcun costo politico anche perché la nostra voce è poco più di un flebile sussurro. Il legislatore è notoriamente duro d'orecchi, ma se, per fare solo un esempio, non v'è dubbio che, per quanto concerne i temi riconducibili al fine vita, la dottrina penalistica può senz'altro dire di aver fatto la propria parte, seguendo costantemente il dibattito delicatissimo che accompagna i progressi della medicina e il cambio delle coscienze, lo stesso non si può dire per il tema della violenza contro le donne.

Si dice che la speranza non sia una strategia ed è vero, ma risulta che il gruppo di studiose firmatarie del documento del 26 maggio 2025 non si sia limitato alla "denuncia". Con gli strumenti e il metodo della nostra scienza ha aperto una discussione e sta progettando soluzioni. Se anche nel 2025 il Parlamento non è riuscito a far passare il 25 novembre senza approvare una legge da prima pagina, non v'è dubbio che a stretto giro si darà una nuova occasione per incidere nel processo decisionale.

L'Italia non è Macondo e nessuna profezia catastrofica, nascosta in una pergamena, la porterà via in una tempesta di vento. Ha un futuro da riscrivere, libero dalla violenza.

9. Addenda normativa.

L'indicazione in nota dei testi delle fattispecie di femminicidio vigenti all'estero appesantirebbe eccessivamente la lettura, poiché si tratta di testi spesso lunghi e articolati. Per tale ragione, riportiamo di seguito una piccola selezione di alcuni siti istituzionali tramite la quale confidiamo sia possibile accedere con più facilità ad informazione puntuale e aggiornata.

Argentina: link al codice penale, con particolare riferimento agli artt. 79 e seguenti:

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15>

Le norme penali vanno interpretate alla luce di quanto previsto dalla Ley 26485 del 2009: *"de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales"*.

¹¹⁷ "A tutto campo" significa, scientificamente anche aprire gli sguardi alle declinazioni del tema non esplorate come: FORNASARI (2023).

Belgio: in nota si era già fatto riferimento alla [Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences](#) del 2023.

Cile: link al codice penale, con particolare riferimento agli artt. 390-bis e seguenti:
<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984>

Le norme penali vanno interpretate alla luce di quanto previsto dalla [Ley 21675 del 2024](#) che: “*estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razon de su género*”.

Colombia: link al codice penale, con particolare riferimento agli art. 104A e seguenti:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388>

La norma è stata introdotta dalla [Ley 1761 de 2015](#) che dedica particolare attenzione alla “*Sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media*” (art. 10). La Corte costituzionale colombiana ha ritenuto costituzionalmente legittima l’espressione “*por su condición de ser mujer*” contenuta nell’art. 104A c.p. dalla sentenza [539](#) del 2016.

Costarica: link al sito del Parlamento, tramite il quale si possono consultare le leggi che hanno introdotto e modificato la fattispecie di femminicidio

https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx

Legge introduttiva: “*Ley de penalización de la violencia contra las mujeres*” del 25 aprile 2007 N°8589 (art. 21). Leggi di modifica più rilevanti: Ley N° 9999 del 2021, modificata dalla Ley 10022 con introduzione dell’art. 21-bis.

Perù: link al codice penale, con particolare riferimento all’art. 108-B e seguenti:

<https://www.conceptosjuridicos.com/pe/codigo-penal/>

Bibliografia

AA.VV. (2019): MONGE FERNÁNDEZ, Antonia (a cura di): *Mujer y Derecho penal ¿Necesidad de una reforma desde una perspectiva de género?* (Barcellona, Bosch)

AA.VV. (2021): SCHEECHLER CORONA, Christian (a cura di): *El delito de femicidio en la legislación chilena* (Santiago, DER)

ANM (COMMISSIONE DIRITTO E PROCEDURA PENALE) (2025): *Parere sul disegno di legge in materia di “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, 15 maggio

ARAYA NOVOA, Marcela Paz (2021): “Ley Gabriela. Algunas reflexiones desde el derecho probatorio”, in SCHEECHLER CORONA, Christian (a cura di): *El delito de femicidio en la legislación chilena* (Santiago, DER), pp. 57-83.

ARMAZA GALDOS, Julio, BATISTA, Nilo (2015): *Homicidio simple y homicidio calificado* (Arequipa, Pangea)

BARTOLI, Roberto (2022): “La tutela della persona dalle aggressioni violente”, in BERTOLINO, Marta (a cura di): *Reati contro la famiglia (Trattato teorico pratico di diritto penale – Nuova serie)* (Torino, Giappichelli), pp. 159-172

BARTOLI, Roberto (2025): “Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?”, *Sist. Pen.*, 15 luglio, pp. 1-18

BERNSTEIN, Elizabeth (2010): “Military humanitarianism meets carceral feminism: The politics of sex, rights, and freedom in contemporary antitrafficking campaigns”, *Signs: Journal of women in culture and society*, 36, 1, pp. 45-71, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

BOLDRINI, Laura (2021): *Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne* (Milano, Chiarelettere)

BRASCHI, Sofia (2024): “La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell’ordinamento nazionale”, *Dir. pen. proc.*, 10, p. 1367 ss.

BRASCHI, Sofia (2025a): “Il contrasto alla violenza domestica: appunti per una politica criminale *evidence-based*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, pp. 105-142

BRASCHI, Sofia (2025b): “Uno sguardo sul d.d.l. n. 2528 del 2025: in particolare, il nuovo delitto di femminicidio”, in *Le costituzionaliste*, 5 novembre, pp. 1-8

BROWNMILLER, Susan (1990): *Against our will: men, women and rape* (XI ed., ed. orig. 1975, New York, Ballantine Books)

CADOPPI, Alberto (2010): “Stile legislativo di *common law* e continentale a confronto: l’esempio dello *stalking*”, in VINCIGUERRA, Sergio, DASSANO, Francesco (a cura di): *Scritti in memoria di Giuliano Marini* (Napoli, ESI), pp. 105-120

CAROFALO, Viola (2020): “Il personale è politico? Processo di autocolonizzazione e rapporto tra i generi in Frantz Fanon”, in GRIMALDI, Giorgio, LUCCHETTA, Giulio A. (a cura di): *Itinerari. Lo sguardo di Calibano. Studi per una semeiotica post-coloniale* (Milano, Mimesis) pp. 51-74

CAROFALO, Viola (2025): “«Femminismi Nemici»: il caso italiano”, in www.progettometi.org

CASTILLO-ARA, Alejandra (2025): “El suicidio femicida y su delimitación entre la inducción y el auxilio al suicidio”, *Ius et Praxis*, 31, 1, pp. 100-119

COCO, Paola (2016): *Il c.d. «Femminicidio». Tra delitto passionale e ricerca di una identità perduta* (Napoli, Jovene)

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E SULLA VIOLENZA DOMESTICA (2024): *Libro bianco per la formazione – Violenza maschile contro le donne*, Roma

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, XVIII legislatura, *Relazione su “Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata”*, Doc. XXII-bis n.5

COPPI, Franco (1979): *Maltrattamenti in famiglia* (Perugia-Città di Castello, Università degli Studi (ESI), Tip. Tappini)

CORN, Emanuele (2007): “Il silenzioso ritorno dell'ergastolo in Spagna; la risposta sanzionatoria alla criminalità organizzata offerta dalla *Ley Orgánica 7/2003*”, in G. FORNASARI (a cura di): *Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un'analisi di diritto comparato* (Trento, Università degli Studi), pp. 13-90

CORN, Emanuele (2017): *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive* (Napoli, Editoriale scientifica)

CORN, Emanuele (2022): “Una revolución “típica”. La reforma del delito de femicidio en Chile por la Ley Nº 21.212”, *Revista de Ciencias Penales*, XLVIII, 2, pp. 57-78

CORN, Emanuele (2023): *Victimam non laedere. Verso nuove pene per i reati commessi in contesto di relazioni strette tra autore e vittima* (Napoli, ESI)

CORN, Emanuele (2025): “La violenza di genere nello specchio del regime di procedibilità”, *Giur. it.*, agosto-settembre, pp. 1886-1892

CORN, Emanuele, MALGESINI, Leandro, PEZZOTTA, Ivan Giacomo (2024): *Era una brava persona. Sguardi sulla violenza maschile contro le donne* (Trento, Il Margine)

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2025): “Legittimazione e principi del diritto penale”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 2, pp. 53-72

DE MIRANDA AVENA, Claudia, MARTOS MARTÍNEZ, Gonzalo (2010): “La violencia de género y el principio de igualdad ante la Ley (Comentario a la STC 59/2008, de 14 de mayo)”, *La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario*, 77, pp. 92-103

DE SIMONE, Giulio (2013): *Il delitto di atti persecutori* (Roma, Aracne)

DEI CAS, Martina (2016): “Spunti dall'America Latina per un dibattito europeo su femminicidio e «reati satellite»”, *Dir. pen. XXI secolo*, 1, pp. 77-101

DI MAIO, Antonino (2018): *Il delitto di atti persecutori. Tra esigenze di politica criminale e aporie dogmatico-normative* (Padova, Primiceri editore)

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2018): *La mia parola contro la sua: Ovvero quando il pregiudizio è più importante del giudizio* (Milano, HarperCollins)

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2025): "Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere", *Sist. Pen.*, 5, pp. 5-36.

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola, MENDITTO, Francesco (2024): *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE del 2024* (Milano, Giuffrè)

DOBASH, R. Emerson, DOBASH, Russell (1979): *Violence against wives: a case against the patriarchy* (New York, Free Press)

DOLCINI, Emilio (2025): "Abolire l'ergastolo: è davvero un'utopia?", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, pp. 25-37

DONINI, Massimo (2025): "Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già", *Sist. Pen.*, 18 marzo

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE), *Improving legal responses to counter femicide in the European Union: Perspectives from victims and professionals*, Vilnius, 2023

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Hugo (2024): "El concepto de mujer en el delito de femicidio íntimo", *Revista de Ciencias Penales*, XLVIII, 1, pp. 155-170

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo (2011): "Feminicidios de género: evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático", *Revista española de investigación criminológica*, 9, pp. 1-27

FERRANTI, Donatella (2017): "Giustizia riparativa e *stalking*: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche", *Dir. pen. cont.*, 4 luglio, pp. 1-5

FIANDACA, Giovanni (2025): "Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio", *Sist. Pen.*, 14 marzo

FILICE, Fabrizio, GOISIS, Luciana (2025): *Manuale di diritto penale antidiscriminatorio. Profili sostanziali e processuali* (Pisa, Pacini giuridica)

FILICE, Fabrizio, ROTOLO, Alessia (2025): "Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio", www.questionegiustizia.it

FORNASARI, Gabriele (2022): "Legittimazione", in *Studi Paliero*, III (Milano, Giuffrè) pp. 1599-1610

FORNASARI, Gabriele (2023): 'Right to Punishment' e principi penalistici. *Una critica alla retorica anti-impunità* (Napoli, ESI)

GARAIZÀBAL, Cristina (2025): "Il sesso in discussione. Prospettive femministe sulla sessualità", in C. SERRA, C. GARAIZÀBAL, L. MACAYA (a cura di): *Alleanze Ribelli* (Napoli, Me-Ti), pp. 153-177.

GARITA VÍLCHEZ, Ana Isabel (2013): *La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe* (Ciudad de Panamá)

GATTA, Gian Luigi (2025): "Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra *real Politik* e principi costituzionali", *Sist. Pen.*, 6, pp. 155-163

GIALUZ, Matja, DELLA TORRE, Jacopo (2022): *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia* (Torino, Giappichelli)

GIRAO MONTECONRADO, Fabiola (2023): "Consideraciones sobre el significado y alcance del vocablo 'mujer' en el delito de femicidio", in OLIVER CALDERÓN, Guillermo, MAYER LUX, Laura, VERA VEGA, Jaime (a cura di): *Un derecho penal centrado en la persona: Libro homenaje al profesor Luis Rodríguez Collao* (Santiago, Jurídica de Chile), t. II, pp. 917 ss.

GOISIS, Luciana (2019): *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale* (Napoli, Jovene)

GOISIS, Luciana (2022): "Genere e diritto penale. Il crimine d'odio misogino", *Quest. giust.*, 4, pp. 44-63

GONZÁLEZ JARA, Manuel Ángel (2021): "La figura de femicidio del artículo 390 ter N°2 del código penal", in SCHEECHLER CORONA, Christian (a cura di): *El delito de femicidio en la legislación chilena* (Santiago, DER), pp. 169-183.

LARRAURI, Elena (2009): "Igualdad y violencia de género. Comentario a la STC 59/2008", *InDret*, 1, 2009

LAURENZO COPELLO, Patricia (2024): "¿Hace falta un delito de feminicidio?", *Revista de Derecho penal*, 20, pp. 243-256

LEMASTER, Lore/tta (2024): "Against Carceral Feminisms, Toward Abolitionist Futures", *Women's Studies in Communication*, 47, 2, pp. 97-100

LEO, Guglielmo (2020): "L'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale" *Sist. Pen.*, 7 dicembre

LOSAPPIO, Giuseppe (2024): "Violenza di genere e diritto penale tra mito e storia", in INCAMPO, Antonio, PASCULLI, Maria Antonella (a cura di): *Partecipazione, rappresentanza e crimini di genere* (Bari, Cacucci), pp. 115-136

LOSAPPIO, Giuseppe (2025): “Diritto penale e «logica delle relazioni umane». *What’s wrong* nella sentenza del Tribunale di Torino n. 2356 del 2025”, *Sist. Pen.*, 25 settembre

MACAYA ANDRÉS, Laura (2025): “Lo stupro o la vita. Soggettività punitive”, in C. SERRA, C. GARAIZÀBAL, L. MACAYA (a cura di): *Alleanze Ribelli* (Napoli, Me-Ti), pp. 129-152

MACKINNON, Catharine A. (1987): *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law* (Cambridge (MA)-Londra, Harvard U.P.)

MACRÌ, Francesco (2017): *Femicidio e tutela penale di genere* (Torino, Giappichelli)

MALINVERNI, Alessandro (1955): *Scopo e movente nel diritto penale* (Torino, UTET)

MANNA, Adelmo (2005): “La donna nel diritto penale”, *Indice pen.*, pp. 851-887

MARCODOPPIDO, Rosanna (2016): “Il femminicidio è reato politico”, 29 agosto, *nonunadimeno.wordpress.com*

MASSARO, Antonella (2025a): “Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai *gender-based crimes*”, *GenIUS*, 3 gennaio, pp. 1-31

MASSARO, Antonella (2025b): “Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio”, in *Sist. Pen.*, 25 giugno

MATTEVI, Elena, MERENDA, Iaria, SUMMERER, Kolis, TORDINI CAGLI, Silvia, TORRE, Valeria, VALBONESI, Cecilia, VIRGILIO, Maria (Milli) (Prime firmatarie) (2025): “Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà”, 26 maggio, *www.sistemapenale.it*

MAUGERI, Anna Maria (2010): *Lo Stalking tra necessità politico-criminale e protezione mediatica* (Torino, Giappichelli)

MAUGERI, Anna Maria (2016): “Le «aggravanti» nei confronti degli uomini autori di «violenza di genere» nella disciplina spagnola: possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della «sicurezza» discriminatoria?”, *Jura Gentium*, *www.juragentium.org*

MAUGERI, Anna Maria (2021): *I reati sessualmente connotati e il diritto penale del nemico* (Pisa, PUP)

MELGAR, Lucia (2017): “Feminicidio en México: insuficiencias de la ley impunidad e impacto social”, *Dir. pen. cont.*, 5, pp. 163-173

MENDITTO, Francesco (2025): “Riflessioni sul delitto di femminicidio”, *Sist. Pen.*, 2 aprile

MERLI, Antonella (2015): *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penale di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)* (Napoli, ESI)

MORA, Emanuel Gonzalo (2023): “Personas trans, ¿sujetos activos y/o pasivos de femicidio?”, *Revista Sistema Penal Crítico*, 4, pp. 1 ss.

MURGIA, Michela (2021): *Stai Zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più* (Torino, Einaudi)

MURGIA, Michela (2022): *God Save the Queer. Catechismo femminista* (Torino, Einaudi)

NICASTRO, Alessia (2025): “Addressing Femicide Through International Criminal Law: The Need for a Binding Legal Framework”, *Yale Journal of International Law*, Special Issue, 26.01.2025, yjil.yale.edu

PASCULLI, Maria Antonella (2025): “La morte e la fanciulla. Analisi del femminicidio tra esegesi simbolista e diritto penale di genere”, *Dir. pen. XXI secolo*, 2, in stampa

PASINI, Cecilia (2025): “Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un’indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d’Assise di Milano”, *Sist. Pen.*, 10, 2025, pp. 97-112

PECORELLA, Claudia (2025): “Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio”, *Sist. Pen.*, 2 giugno

PECORELLA, Claudia (a cura di) (2020): *Donne e violenza. Materiale di studio* (Torino, Giappichelli)

PECORELLA, Claudia (a cura di) (2021): *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie* (Torino, Giappichelli)

PECORELLA, Claudia (a cura di) (2022): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis)

PELISSERO, Marco (2025): “Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere”, *Dir. pen. proc.*, 5, pp. 557-564

PÉREZ DUHARTE, C. Arlin, XIQUE PÉREZ, Yamilka (2023): “La reforma penal en Cuba bajo la lupa de la perspectiva de género”, *CubaLex*, enero-diciembre, pp. 121-139

PERIN, Andrea (2022): “Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno”, *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, 3, pp. 17-45.

PERIN, Andrea (2024): *Motivi aggravanti e circostanze discriminatorie. Legittimità e limiti della sanzione penale dell’offesa alla pari dignità* (Torino, Giappichelli)

PERONI, Caterina (2025): “Anatomia di un dibattito femminista: le ambivalenze del nominare il femminicidio”, *Studi sulla Quest. Crim.*, post del 17 aprile, studiquestionecriminale.wordpress.com

PITCH, Tamar (1998): *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità* (Milano, Il saggiatore)

PITCH, Tamar (2022): *Il malinteso della vittima* (Torino, Edizioni Gruppo Abele)

PITCH, Tamar (2025): “Reato di femminicidio, un passo avanti solo apparente”, *www.ilmanifestoinrete.it*, 11 agosto

POLAINO-ORTS, Miguel (2008): “La legitimación constitucional de un Derecho penal sui generis del enemigo frente a la agresión a la mujer”, *InDret*, 3, pp. 1-39

PUGIOTTO, Andrea (2025): “La mimosa all’occhietto del populismo penale (prima parte)”, in *Sist. Pen.*, 2 aprile

PULITANÒ, Domenico (2025a): “Femminicidio ed ergastolo”, *Giurisprudenza penale web*, 3, pp. 1-4

PULITANÒ, Domenico (2025b): “Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio”, in *Sist. Pen.*, 21 giugno

RADFORD, Jill, RUSSEL, Diana (a cura di) (1992): *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York-Toronto, Twayne Pub)

RADFORD, Jill, STANKO, Elizabeth (1996): “Violence Against Women and Children: The Contradictions of Crime Control Under Patriarchy”, in HESTER, Marianne, KELLY, Liz, RADFORD, Jill (a cura di): *Women, Violence and Male Power* (Buckingham, Open University Press), pp. 142-157

RE, Lucia, RIGO, Enrica, VIRGILIO, Maria (Milli) (2019): “Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto”, *Studi sulla Quest. Crim.*, 1-2, pp. 9-34

RISICATO, Lucia (2022): “Leonardo Sciascia e la giustizia. Analisi di un’ossessione in dieci lemmi”, in *Criminalia*, pp. 367-376

ROIA, Fabio (2017): *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche* (Milano, Franco Angeli)

ROMANO, Bartolomeo, MARANDOLA, Antonella (a cura di) (2024): *Codice rosso – Seconda edizione aggiornata e integrata. La violenza domestica e di genere alla luce della l. 19 luglio 2019, n. 69, della l. 8 settembre 2023, n. 122, e della l. 24 novembre 2023, n. 168* (Pisa, Pacini Giuridica)

RUSSELL, Diana (1990): J. CAPUTI, “«Femicide» Speaking the unspeakable”, in *Ms. magazine*, september-october, pp. 34-37

RUSSELL, Diana (2006): “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, in D. RUSSELL, R. HARMES (a cura di): *Feminicidio: una perspectiva global*, Ciudad de México, pp. 73-96, la cui versione inglese era:

RUSSELL, Diana E.H., HARMES, Roberta (2001): “Defining femicide and related concepts”, in D. RUSSELL, R. HARMES (a cura di), *Femicide in Global Perspective*, New York, 2001, p. 12

RUSSELL, Diana (2011a): “«Femicide» The Power of a Name”, disponibile sul sito web della ricercatrice: www.dianarussell.com

RUSSELL, Diana (2011b): “The origin and importance of the term Femicide”, disponibile sul sito web della ricercatrice: www.dianarussell.com

RUSSELL, Diana E.H., HARMES, Roberta (2001): “Defining femicide and related concepts”, in D. RUSSELL, R. HARMES (a cura di), *Femicide in Global Perspective*, New York, 2001, p. 12

SANTIBÁÑEZ TORRES, María Elena, VARGAS PINTO, Tatiana (2011): “Reflexiones en torno a las modificaciones para sancionar el femicidio y otras reformas relacionadas (Ley N° 20.480)”, *Revista chilena de Derecho*, XXXVIII, 1, p. 193 ss.

SCHOPENHAUER, Arthur (2000): *L'arte di trattare le donne*, XXIV ed. (Milano, Adelphi)

SEMINARA, Sergio (2024): “Sui possibili significati del nuovo art. 314-bis c.p.”, *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2, pp. 21-31

SERRA, Clara (2024): *El sentido de consentir* (Barcelona, Anagrama)

SIMONE, Anna, BOIANO, Ilaria, CONDELLO, Angela (2019): *Femminismo giuridico. Teorie e problemi* (Milano, Mondadori)

SZEGÖ, Alessandra (2013): “Addio, marital exemption”, *Dir. pen. XXI secolo*, pp. 107-135

TOLEDO VÁSQUEZ, Patsilí (2014): *Femicidio/Feminicidio* (Buenos Aires, Didot)

TORRE, Valeria (2025): “Femminicidio: una “urgenza simbolica” al vaglio di una razionalità sistemica”, *Dir. pen. XXI secolo*, 2, in stampa

UNODC (2012): *Estudio mundial sobre homicidio 2011* (Vienna, United Nations publication)

UNODC, UN WOMEN (2024): *Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family Member Femicides* (Vienna, United Nations publication)

VÁSQUEZ CAMACHO, Santiago José (2011): “El caso «Campo Algodonero» ante la Corte interamericana de Derechos Humanos”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, pp. 515-561

VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando (2020): “Sobre la tipificación del feminicidio en España. Algunas consideraciones críticas”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 20, pp. 207-247

VIRGILIO, Maria (Milli) (2025): “Chi ha «urgenza» di introdurre nel codice penale il delitto di femicidio/femminicidio?”, *AG AboutGender*, 14(27), pp. 430-440

WATTIER, Stephanie (2023): “La nouvelle loi sur la prévention des féminicides: quelle avancée dans la lutte contre les violences de genre?”, *Journal tribunaux*, 6960, p. 657 ss.